SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA ----

226a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969

Presidenza del Vice Presidente SPATARO, indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI	Albani Pag. 12039 e passim
	Antonicelli
DISEGNI DI LEGGE	Bergamasco
Annunzio di presentazione	BERMANI, relatore
Deferimento a Commissione permanente in	* Bisantis 12057 e passim
	Donat-Cattin, Ministro del lavoro e della
sede referente	previdenza sociale 12040 e passim
Deferimento a Commissioni permanenti in	GIANQUINTO
sede deliberante di disegni di legge già de-	Mancini 12070, 12071
feriti alle stesse Commissioni in sede refe-	Maris
rente	Naldini 12038 e passim
Presentazione di relazione	NENCIONI 12038 e passim
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 12035	Oliva
	PERNA
Seguito della discussione:	RAMPA, Sottosegretario di Stato per il la-
	voro e la previdenza sociale 12068 e passim
« Norme sulla tutela della libertà e dignità	Rовва
dei lavoratori, della libertà sindacale e del-	Tedeschi 12048, 12057
l'attività sindacale nei luoghi di lavoro»	Torelli 12037, 12043, 12 046
(738); « Norme per la tutela della libertà	Tropeano 12056 e passim
e della dignità dei lavoratori nei luoghi	Vignolo 12077, 12078
di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti	Zuccalà 12039 e passim
costituzionali » (8), d'iniziativa del sena- tore Terracini e di altri senatori: « Nor-	Votazione a scrutinio segreto 12075, 12076
•	
me per la tutela della sicurezza, della li- bertà e della dignità dei lavoratori » (56),	
d'iniziativa del senatore Di Prisco e di	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
altri senatori; « Disciplina dei diritti dei	Approprie 12079
lavoratori nelle aziende pubbliche e pri-	Annunzio
vate » (240), d'iniziativa del senatore Zuc-	Annunzio di ritiro di interrogazioni 12081
calà e di altri senatori; « Norme per la	
tutela della libertà sindacale e dei lavo-	
ratori nelle aziende » (700), d'iniziativa del	N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
senatore Torelli e di altri senatori:	scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.
schatore rotelli e di anti schatori.	

10 DICEMBRE 1969

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BERNARDINETTI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Angelini per giorni 4, Arnone per giorni 4, Bardi per giorni 4, Berthet per giorni 3, Bettiol per giorni 3, Cavezzali per giorni 4, Cerami per giorni 3, Chiariello per giorni 3, Cuzari per giorni 3, Falcucci Franca per giorni 3, Lombari per giorni 3, Montini per giorni 3, Sammartino per giorni 3, Signorello per giorni 3, Tessitori per giorni 3, Valsecchi Pasquale per giorni 3, Verrastro per giorni 3 e Viglianesi per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

- « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con Allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 » (990);
- « Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967 » (991).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

CALEFFI, PIERACCINI, BANFI, CIPELLINI, FERRONI e ZUCCALA. — « Nuova disciplina della proiezione in pubblico delle opere cinematografiche » (992).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Magno ed altri. — « Sospensione delle elezioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, recante norme per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (984), previo parere della 8ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 6° Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: La Rosa ed altri. — « Inquadramento d'ufficio nei bienni dei professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » (407), già deferito a detta Commissione in sede referente.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane » (300/339-B), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Zugno ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Regolazioni finanziarie varie » (860).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738); « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro »; « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della

sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori », d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private », d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende », di iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori.

Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 738 nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARDINETTI, Segretario:

TITOLO I

DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE

Art. 1.

(Libertà di opinione)

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Maris e di altri senatori. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Premettere, all'inizio, il seguente comma:

- « Tutti i diritti garantiti dalla Costituzione devono poter essere esercitati all'interno dei luoghi di lavoro ».
- 1.4 Maris, Di Prisco, Antonicelli, Vignolo, Tedesco Giglia, Nal-Dini

PRESIDENTE. Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista ritiene che il

10 DICEMBRE 1969

primo articolo del disegno di legge debba iniziare con una solenne dichiarazione, non per rendere ampollosa o ridondante la legge, ma perchè dal primo articolo scaturisce indubbiamente la posizione che il Parlamento intende assumere in occasione del primo appuntamento di attuazione dei principi costituzionali nel regime interno dei luoghi di lavoro.

Ecco perchè proponiamo che questa legge si apra con queste parole: « Tutti i diritti garantiti dalla Costituzione devono poter essere esercitati all'interno dei luoghi di lavoro ». Questa formula corrisponde in effetti all'attuazione di un obbligo giuridico che incombe sul legislatore ordinario.

L'articolo 2 della nostra Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo: li riconosce in quanto non si tratta di diritti che la Repubblica attribuisce, con proprio atto costitutivo ai cittadini; li riconosce ai cittadini in quanto essi, come uomini, già ne sono portatori per diritto naturale: si tratta dei diritti inviolabili di manifestare il proprio pensiero, di riunirsi, di associarsi, cioè del diritto di essere uomini e di partecipare, in quanto tali, non solo alla promozione di una società migliore, ma anche alla promozione della propria individualità.

In seno alla Costituente la formulazione dell'articolo 2 non è stata subìta dai Gruppi che rappresentavano le grandi componenti della spinta democratica che si è affermata. Sia il movimento cattolico, che allora era impersonato da Dossetti, sia il movimento laico, che faceva capo ai rappresentanti marxisti, ritennero che la Costituzione dovesse innanzitutto stabilire che il legislatore ordinario, ponendo mano alle leggi ordinarie, avrebbe dovuto prima di tutto garantire all'uomo che i diritti naturali che gli competono gli sarebbero stati in concreto riconosciuti.

Ora non c'è dubbio che all'interno del luogo di lavoro, cioè all'interno di una di quelle formazioni dove l'uomo attua la sua personalità, fino ad oggi i diritti costituzionali inviolabili di riunione, di libertà di manifestazione del pensiero e di associazione non hanno trovato accoglimento. Questa la ragione per cui noi riteniamo che sin dal primo articolo il legislatore debba sancire in maniera solenne che gli uomini, i cittadini, là dove lavorano, continuano ad essere uomini e cittadini e possono quindi esplicare appieno i diritti che neppure il legislatore costituzionale potrebbe mai, in nessun caso, revocare loro. Non è possibile concepire che possa esservi un settore dell'attività dell'uomo o una parte della sua vita che vengano sottratti a questo principio.

Queste sono in sintesi le ragioni (d'altra parte ampiamente sviluppate in Commissione) per le quali noi riteniamo che questo nostro emendamento meriti accoglimento.

TORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORELLI. Sull'emendamento n. 1.4, presentato dal collega Maris e da altri senatori mi permetto esprimere l'avviso contrario della Democrazia cristiana per la dizione stessa dell'articolo che noi riteniamo quanto mai infelice, laddove si dice: « tutti i diritti garantiti dalla Costituzione devono poter essere esercitati all'interno dei luoghi di lavoro », senza indicare come e quando possano e debbano essere esercitati.

Non è però questa la questione importante, bensì quella riguardante: l'epressione: « tutti i diritti garantiti dalla Costituzione ». È incongruo infatti far richiamo, sia pure con il nobile scopo di porre un cappello a questa importantissima legge, a tutti i diritti della Costituzione, perchè questi nell'interno dei luoghi di lavoro non possono essere esercitati per impossibilità fisiche, materiali, morali e sotto altri aspetti ancora. Ad esempio, la Costituzione prevede la tutela di tutti i diritti etico-sociali, compreso il diritto di famiglia: si vorrebbe rendere applicabile anche questo nell'interno di una fabbrica? Nella Costituzione sono compresi tutti i diritti inerenti ai rapporti politici: possiamo noi ritenere che questi diritti, sacrosantamente contenuti e previsti nella Costituzione, siano applicabili anche all'interno della fabbrica? Sono previsti inoltre tutti i diritti inerenti

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

ai rapporti civili: qualcuno forse sarà applicabile, ma non tutti certamente.

Quindi la Democrazia cristiana per ragioni di logica, per motivi giuridici e — non si offenda il collega, sotto il duplice aspetto professionale e parlamentare, Maris — per ragioni di buon senso, si dichiara contraria a questo emendamento.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, vorrei condividere lo spirito che ha animato il senatore Maris nella presentazione di questo emendamento, ma non posso condividere la lettera con la quale l'emendamento viene espresso, per due ragioni: primo perchè con una legge ordinaria non è tecnicamente possibile, nè giuridicamente corretto richiamare diritti costituzionali. Infatti i diritti sanciti dalla Costituzione proprio per la natura stessa di diritti che scaturiscono da una norma costituzionale prevalgono in modo automatico sui diritti che scaturiscono dalle norme di legge ordinaria. Pertanto il fatto che una norma di legge ordinaria richiami o ripeta una norma contenuta nella Carta costituzionale giuridicamente è un non senso e tecnicamente è un errore. Infatti o si richiama la norma così come è espressa dalla Costituzione, o altrimenti, se non si richiama la norma così come è espressa dalla Costituzione, ma si richiama il principio, siamo di fronte a due norme diverse tra le quali prevale sempre la norma costituzionale.

Fatta questa premessa — e dico questo non per contrastare il concetto — vorrei sapere che significato potrebbe avere, a parte la proprietà o l'improprietà di linguaggio e il costrutto, che i diritti garantiti dalla Costituzione devono poter essere esercitati all'interno dei luoghi di lavoro. Non ha alcun significato e non aggiunge nulla alla norma contenuta nell'articolo 2 della Costituzione per cui « la Repubblica » — è una di quelle norme assolutamente precettive — « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità »,

e pertanto anche nel luogo di lavoro. Andare oltre questa chiara dizione della norma costituzionale o voler modificare, aggiungere o deviare con norme di carattere ordinario a questo principio che è un principio fondamentale della Carta costituzionale — ripeto — sembra a me un errore di carattere giuridico e di carattere tecnico. Inoltre non si aggiunge nulla allo spirito che scaturisce dall'insieme della articolazione del disegno di legge al nostro esame. Grazie.

NALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NALDINI. Mi sembra che, oltre alla illustrazione di questo emendamento che è stata già fatta da parte del collega comunista, sia opportuno fare una considerazione in seguito agli interventi, in modo particolare, del senatore Torelli e del senatore di parte missina. La considerazione è la seguente: noi abbiamo fatto un lungo dibattito in questa Aula, dibattito che ha visto la partecipazione di oratori di ogni parte politica e durante il quale più volte abbiamo affermato che con questo disegno di legge, con questo statuto dei diritti dei lavoratori noi intendevamo portare finalmente la Costituzione all'interno dei luoghi di lavoro.

Mi sembra che lo stesso Ministro del lavoro ieri, nella replica agli interventi, per alcune considerazioni che faceva sullo stato dei rapporti oggi esistenti nelle fabbriche tra lavoratori e datori di lavoro, implicitamente riconosceva che i diritti sanciti nella Costituzione della Repubblica ancora non hanno trovato cittadinanza all'interno delle fabbriche. Ecco perchè mi sembra che non sia giusto nascondersi dietro una questione di carattere giuridico. Dobbiamo invece ammettere che il problema è politico. Si tratta di stabilire se vogliamo o meno, con una affermazione precisa che apra questo disegno di legge, riconoscere all'interno dei luoghi di lavoro ai lavoratori tutti i diritti che sono sanciti nella Costituzione della Repubblica. È per questi motivi che a me sembra che dovrebbe essere difficile anche per la maggioAssemblea - Resoconto stenografico

10 DICEMBRE 1969

ranza votare contro una affermazione del genere. Infatti — ripeto — è una affermazione diretta a ribadire princìpi che sono sanciti dalla legge fondamentale dello Stato e che vogliamo unicamente richiamare, perchè questo abbia un preciso significato poditico e rappresenti un preciso impegno per il Governo, per i datori di lavoro e per le loro organizzazioni.

Z U C C A L A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Z U C C A L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi apprezziamo lo spirito che ha animato il collega Maris e i colleghi compagni del Gruppo comunista nel presentare questo emendamento. Tuttavia pensiamo di non poterlo accettare per due ragioni che ci sembrano fondamentali ed essenziali. non tanto per i motivi di tecnica giuridica o costituzionale cui ha fatto riferimento il collega Torelli, quanto per una ragione principale di politica costituzionale. Cioè noi riteniamo che tutti i diritti sanciti dalla Costituzione debbano trovare ingresso in ogni settore e soprattutto nelle fabbriche, nelle aziende, nei posti di lavoro senza che sia necessaria una norma di legge ordinaria per la loro attuazione. Per noi sarebbe estremamente pericoloso se dovessimo cercare di avallare una certa tendenza, che si è verificata anche in seno alla giurisprudenza e alla dottrina, che distingue le norme precettive e le norme direttive della Costituzione, per cui alcune sono di immediata applicazione perchè sono complete in ogni loro aspetto particolare, altre invece non sono complete e quindi abbisognerebbero di un intervento particolare del legislatore ordinario. Noi riteniamo che le norme della Costituzione tutte e particolarmente quelle che si riferiscono ai diritti inalienabili dei lavoratori siano di immediata applicazione e debbano essere immediatamente applicate in tutti i posti di lavoro e direi in tutto il territorio della Repubblica, anche fuori dei posti di lavoro, a prescindere che ci sia un articolo introduttivo di una legge ordinaria. Per noi il rischio maggiore è che questa norma tenderebbe ad avallare, a giustificare una certa tendenza secondo cui sarebbe necessaria una norma ordinaria per fare applicare i diritti della Costituzione. Per noi i diritti della Costituzione sono immediatamente applicabili senza bisogno di particolari norme ordinarie, anche se, ripeto, questa solenne affermazione di principio può avere un certo valore come cappello introduttivo della legge che stiamo varando. In secondo luogo, tutta l'ispirazione della legge si muove su un binario direi pragmatistico; cioè vogliamo rendere operanti ed efficienti, così come è stato stabilito nel disegno di legge proposto, certi diritti nei cui confronti, pur dovendo essere applicati già in virtù della Costituzione all'interno dell'azienda, si sono trovati però mille condizionamenti per non renderli operanti. Allora subentrano in questa linea pragmatistica gli altri articoli che, non dico al disopra di un'affermazione di principio, che come affermazione di principio è nobilissima ed in questo senso noi l'accetteremmo, ma in relazione ad esigenze pratiche sono più utili e più efficienti per attuare in concreto quella maggiore giustizia all'interno della fabbrica che noi auspichiamo. Questi sono i motivi che inducono il Gruppo socialista a non accettare lo emendamento proposto dal senatore Maris.

A L B A N I . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

A L B A N I . Il Gruppo della sinistra indipendente ha sottoscritto questo emendamento, pur rendendosi conto che si tratta soltanto di una sia pure solenne affermazione di principio, come si rileva anche da alcune osservazioni fatte da altri colleghi, soprattutto in ordine al fatto che con una norma di legge ordinaria si riafferma la validità e l'applicazione della Costituzione, che ha già o dovrebbe avere una sua superiore pregnanza e applicabilità. Tuttavia la riproposizione dell'articolo che appartiene al primo progetto, presentato dai colleghi comunisti, ha forse un significato politico di tipo polemico: sottolineare cioè che a venti anni dalla promulgazione della Costi-

10 DICEMBRE 1969

tuzione, con gli impegni programmatici che contiene, con i principi e le libertà che afferma, c'è ancora bisogno, in un modo che potrà essere pleonastico o poco ortodosso, quale quello dell'affermazione fatta con un articolo di legge ordinaria, di riconoscere e ricordare che quei diritti e quelle libertà debbono ancora essere riconosciuti e devono poter essere esercitati dai lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. Certo, da un punto di vista rigoroso, poichè la dichiarazione così come è formulata ha significato di affermazione di principio generale e quindi anche generica, si devono intendere tutti i diritti previsti dalla Costituzione in quanto applicabili nelle imprese e nei rapporti di lavoro. Ad esempio, per ciò che riguarda il diritto di esercitare il culto pubblico, pur previsto dalla Costituzione, se i lavoratori dovessero esercitarlo all'interno dell'impresa, si determinerebbero certo non poche difficoltà.

Non è però entrando in questa casistica che si può dire, come alcuni colleghi hanno fatto, che la norma, così come è congegnata, non è proponibile: la norma ha un suo valore e un significato politico generale, di affermazione di principio.

Si vuole in sostanza affermare che, nonostante la pregnanza immediata degli articoli della Costituzione e degli impegni programmatici che essa indicava, proprio per quanto è storicamente avvenuto nel Paese in questi venti anni, di violazione o di non attuazione della Costituzione, si ritiene necessario che, a premessa di tutta l'articolazione della legge, ci sia questa solenne anche se generica e generale affermazione di principio.

Per questo il Gruppo della sinistra indipendente voterà l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , relatore. Sono contrario all'emendamento del senatore Maris per i motivi espressi poco fa dal senatore Zuccalà che io condivido pienamente.

In sostanza sono contrario proprio perchè quando si dice che i diritti costituzionali sono applicabili anche nella fabbrica, si dice cosa ovvia. Da questo punto di vista pertanto l'emendamento è pleonastico; vi è poi il giusto rilievo fatto dal senatore Torelli circa la parola « tutti ». Anche il senatore Albani — pur cercando di giustificare la parola « tutti » con interpretazione restrittiva — ha precisato che i diritti della Costituzione applicabili nella fabbrica sono ovviamenti quelli che interessano i lavora tori nel luogo di lavoro e non altri (si pensi ad esempio all'articolo 20 della Costituzione). La parola « tutti », per concludere, è certo inesatta. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario all'emendamento presentato concordando con le considerazioni espresse dai senatori Zuccalà e Torelli e rifacendosi, per quanto di valido è stato esposto dalla minoranza, all'emendamento n. 1.8.

PRESIDENTE. Senatore Maris, insiste per la votazione dell'emendamento?

M A R I S . Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 1.4 presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare il proprio pensiero, nel rispetto delle altrui libertà ed in forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

Al fine di assicurare, nel loro stesso interesse, lo sviluppo sociale ed economico del Paese, i lavoratori hanno il dovere di collaborare lealmente e fattivamente con la direzione dell'azienda per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e produttiva ».

1.3 Robba, Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, D'Andrea, Arena, Perri, Premoli

PRESIDENTE. Al fine di evitare preclusioni di altri emendamenti proposti all'articolo 1, ritengo che sia opportuno accantonare per il momento l'esame e la votazione dell'emendamento n. 1.3 presentato dal senatore Robba e da altri senatori.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Sopprimere le parole: « senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa ».

1. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FILETTI, FRAN-ZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAU-RO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, l'emendamento n. 1.1 non è, nella sostanza, di grande rilievo. È, a mio avviso, una correzione di carattere logico. Infatti l'articolo 1 è del seguente tenore: « I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto . . . ». Ora, con l'espressione « i lavoratori », secondo la normale tecnica e prassi, si intendono tutti i lavoratori, senza discriminazioni. Quindi questa espressione era sufficiente. Con le parole « senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, » non si fa altro che introdurre — per le ragioni che ho detto prima e cioè di

errore — una norma costituzionale in una norma di carattere ordinario.

Non è che la cosa rivesta una notevole importanza, ma a mio avviso la dizione da noi proposta è molto più semplice e molto più chiara. Ritengo pertanto che, proprio ai fini di una chiara dizione, l'emendamento dovrebbe essere approvato.

ALBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

A L B A N I . Sappiamo benissimo, al di là di questa formulazione, che in sostanza con l'espressione « senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa » si intendono escludere le discriminazioni di carattere politico, sindacale e di fede religiosa. Quindi, se la sostanza è per tutti pacifica, la dizione usata può essere mantenuta, poichè vuole significare che tra i lavoratori non ci devono essere, perchè in effetti ci sono, distinzioni di carattere politico, sindacale e di fede religiosa. Semmai, proprio per una ragione di perfezionismo, si sarebbe dovuto dire: «I lavoratori, senza discriminazioni a motivo delle diverse opinioni politiche, sindacali e fede religiosa, hanno diritto...». Ma se le parole « senza distinzione » significano senza discriminazione, se questa è la sostanza della disposizione, allora può rimanere la attuale dizione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento proposto dal senatore Nencioni. Ho sentito l'illustrazione del presentatore, ma le ragioni per cui sono contrario stanno proprio nel fatto che la specificazione « senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa » va intesa nel senso indicato dal senatore Albani. Pertanto, sotto questo punto di vista, l'attuale dizione dell'articolo va mantenuta.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario poichè la legge ha soprattutto lo scopo di combattere le discriminazioni. Pertanto, anche se talune espressioni possono essere di richiamo a norme già vigenti, proprio per questo significato della legge è bene ed opportuno che questi indirizzi e queste precisazioni siano contenuti nel testo della legge.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento?

N E N C I O N I . Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 1.1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Dopo le parole: « prestano la loro opera », inserire le altre: « di riunirsi e ».

1.5 Maris, Di Prisco, Antonicelli, Vignolo, Tedesco Giglia, Nal-DINI

PRESIDENTE. Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARIS. A noi sembra che l'attuale formulazione dell'articolo 1 sia estremamente carente. Si parla di diritto di manifestare il proprio pensiero e non si parla del modo tipico nel quale questa manifestazione avviene e deve avvenire all'interno dei luoghi di lavoro. È chiaro che, se ci limitiamo ad affermare un generico diritto

di manifestare il pensiero senza dire che in concreto questa manifestazione potrà avvenire mediante riunione dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro, finiamo con il ripetere pedissequamente l'articolo 21 della Costituzione senza dare a questo articolo la possibilità di proiettarsi nel concreto regime di vita dell'impresa e dell'azienda.

Il diritto di riunione, tra l'altro, trova disciplina in questo disegno di legge; non è quindi sotto nessun profilo spiegabile nè giustificabile che questo diritto di riunione, che nel disegno di legge trova un suo sia pure parziale riconoscimento, non venga richiamato nell'articolo 1 che rappresenta la sintesi di quelli che sono i diritti disciplinati in concreto dalle norme successive.

Per questo noi pensiamo che tale lacuna debba essere riempita e che oltre al diritto di manifestare il proprio pensiero si stabilisca esplicitamente che i lavoratori hanno anche il diritto di riunirsi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERMANI, relatore. Sono contrario in quanto ritengo anche questo emendamento pleonastico: il diritto di riunione e i modi in cui la riunione deve avvenire sono stabiliti da altri articoli della legge.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono contrario per la stessa motivazione espressa dal relatore, proprio nel senso che tutta la regolamentazione delle modalità è l'oggetto della legge che non sarebbe necessaria se tutto fosse risolto puramente e semplicemente con un richiamo all'applicazione della Costituzione per questa come per altre espressioni e manifestazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 1.5 presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

226^a Seduta

Assemblea - Resoconto stenografico

10 DICEMBRE 1969

Seguono quattro emendamenti che hanno identico oggetto, corrispondente parzialmente a quello contenuto nel primo comma dell'emendamento n. 1.3, già in precedenza accantonato. Questi emendamenti saranno esaminati congiuntamente, mentre rimane ancora accantonato il secondo comma dell'emendamento n. 1.3, che ha diverso contenuto. Si dia pertanto lettura dell'emendamento aggiuntivo del senatore Nencioni e di altri senatori, degli amendamenti aggiuntivi dei senatori Bisantis e Torelli, di cui uno subordinato, e dell'emendamento aggiuntivo ulteriormente subordinato del senatore Bisantis.

BERNARDINETTI, Segretario:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle altrui libertà e in forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale ».

1. 2 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Filetti, Franza, Fiorentino, Grimaldi, Lauro, Latanza, Picardo, Turchi, Tanucci Nannini

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle altrui libertà e in forme che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività aziendale ».

1.6 BISANTIS, TORELLI

In via subordinata all'emendamento n. 1. 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle altrui libertà e senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale ».

1.7 BISANTIS, TORELLI

In via ulteriormente subordinata all'emendamento n. 1.6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei princìpi della Costituzione e delle norme della presente legge ».

1.8 BISANTIS

TORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, lo emendamento n. 1.6 viene da me preso in considerazione, per brevità, insieme allo emendamento n. 1.7; ambedue vengono da noi ritirati e condensati nell'emendamento n. 1.8. Devo ora dar conto di questo ritiro e di questa nuova posizione assunta.

Il ritiro degli emendamenti nn. 1.6 e 1.7 è determinato da una precisa preoccupazione, da uno studio approfondito, da una discussione prolungata nelle varie sedi competenti (e non solo ministeriali e parlamentari: anzitutto, in queste; ma in modo particolare nelle sedi competenti sindacali e a confronto con i lavoratori).

Ora ci è stata fatta presente una osservazione sostanziale e cioè che laddove si parlava del normale svolgimento dell'attività aziendale questa frase poteva contenere, sia pure contro la volontà di chi l'aveva stesa, anzi certamente contro la sua volontà, una qualche limitazione a certi diritti costituzionali, ad esempio il diritto di sciopero.

Riteniamo questa preoccupazione effettivamente fondata.

D'altra parte riteniamo altrettanto fondata la nostra netta opposizione alla soppressione della seconda parte dell'articolo 1, come risulta dal testo della Commissione. Pensiamo infatti che questa totale soppressione operata dalla Commissione possa provocare altrettanti e ben più gravi inconvenienti.

Infatti, allorchè si afferma un diritto, è necessario affermare anche i limiti di esercizio del diritto stesso. Possiamo anche, al limite, riconoscere, come ha detto l'onorevole relatore nella sua replica, che si debba ritenere implicito che ogni diritto trovi il suo limite nel rispetto del diritto altrui. Però questo, in pratica, non ci persuade poichè l'affermazione risulta monca trattandosi di un affermazione di principio. Se questo articolo non fosse completato ma ci si fermasse alla dizione limitativa approvata dalla Commissione, la prima parte dell'articolo rimasta in vita potrebbe far pensare, a coloro che dovranno interpretare la legge,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

che i legislatori volessero la soppressione dell'ultima frase per un preciso disegno politico, quasi a lasciar supporre — il che è assolutamente escluso, come già ho detto — che il diritto di libertà di opinione possa esercitarsi anche senza il rispetto dell'opinione altrui e del normale funzionamento dell'azienda.

Tale interpretazione sarebbe erronea ed anticostituzionale, perciò un'aggiunta deve effettuarsi e questa aggiunta potrebbe essere, meglio di quanto non avvenga con gli emendamenti nn. 1.6 e 1.7 che danno luogo a dubbi, quella proposta dall'emendamento n. 1.8. Su questo emendamento ripiegano i presentatori degli altri precedenti ed insistono affinchè si faccia questa aggiunta.

D'altronde quando il relatore ci dice, a difesa della motivazione del testo, che per quanto lo riguarda abusus non est usus, sed corruptela, potremmo rispondere con un'altra frase latina maggiormente incisiva: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Noi vogliamo che la legge parli e quindi completi anche questa seconda parte che costituisce altrimenti una lacuna lasciata dalla Commissione.

Non dobbiamo lasciarci guidare, nell'esame di questo articolo, dal colore dei nostri partiti. Riteniamo che in questo momento dovremmo affidare il giudizio completo alla nostra coscienza che non può essere tesa se non verso un'affermazione di libertà, quindi di rispetto della libertà di tutti e verso tutti. Garanzia di questa esistenza di libertà di tutti e verso tutti nelle fabbriche non può essere che il richiamo esplicito ai principi della Costituzione ed ai principi di questa legge.

Desidero richiamare infine l'attenzione del Senato su un fatto che sentimentalmente dovrebbe stare nel cuore di tutti. Oggi è la giornata mondiale della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. In questa dichiarazione vengono garantiti i principi di libertà e come garanzia viene fatto richiamo alle singole Costituzioni dei singoli Stati che accettano il principio della libertà. (Commenti dall'estrema sinistra). Mi pare che non ci sia niente da gridare da

parte vostra perchè in fondo, in questo momento, mi sto molto avvicinando alla tesi del collega Maris.

Riteniamo che, proprio nel ricordo di questa giornata che è la riaffermazione mondiale dei diritti di libertà, noi compiremmo tutto il nostro dovere ponendo come cappello e marchio di fabbrica di tutta questa legge l'emendamento n. 1.8. Mentre ritiro quindi gli emendamenti nn. 1.6 e 1.7, vorrei pregare tutto il Senato di avere un attimo di ripensamento per vedere se (mentre saranno esaminati gli emendamenti del collega Nencioni e di altri) non sia, non dico utile, ma di somma dignità per tutta la nostra Assemblea votare unanimemente l'emendamento n. 1.8, in omaggio al richiamo espresso.

Questa sarebbe una dimostrazione di unità nella libertà.

PRESIDENTE. Il senatore Robba ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 1.3.

R O B B A . La formulazione dell'articolo 1 a seguito dell'emendamento apportato in Commissione potrebbe dar luogo a false e pericolose interpretazioni. La nuova formulazione infatti potrebbe indurre a considerare legittimi comportamenti incompatibili e inconciliabili con l'esigenza sia di tutelare anche i diritti degli altri, sia di non recare intralcio allo svolgimento della attività aziendale.

Per questo noi proponiamo il ritorno al testo originario che, eliminando ogni equivoco in proposito, può considerarsi soddisfacente. Questo per quanto riguarda il nostro emendamento n. 1.3.

Per quanto si riferisce alle osservazioni del senatore Torelli relative all'emendamento n. 1.8, vogliamo osservare che esso potrebbe anche essere votato, ma si tratta di dichiarazioni ovvie in quanto il rispetto dei principi della Costituzione evidentemente non può non essere ammesso e, per quanto riguarda le norme della presente legge, esse sono state fatte appunto per essere rispettate. Il testo da noi proposto, cioè il ripristino dell'articolo 1 integrale,

226° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

dice molto ma molto di più. Per questi motivi non siamo d'accordo con il senatore Torelli sulla votazione unanime della variante.

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 1.2.

N E N C I O N I . Ringrazio la Presidenza di avermi finalmente dato la parola per lo svolgimento dell'emendamento n. 1. 2.

Onorevoli colleghi, io vorrei, come ha fatto il collega Torelli, esprimere il nostro pensiero su tutti questi emendamenti, dal n. 1.2 al n. 1.8. Mi sembra infatti che ci siano delle norme in questa legge che richiedono una discussione approfondita e ampia, e che non ci si debba perdere su questioni di pura forma che non hanno nessuna attinenza con la sostanza.

L'onorevole Ministro nella sua perspicacia, quando ha voluto respingere un emendamento che si richiamava alla Costituzione, ha detto una cosa esattissima: è inutile ripetere norme che già sono nella Costituzione. Se ne era però dimenticato quando si è discusso un mio precedente emendamento per il quale si faceva richiamo appunto alla esistenza di una norma, ovvero all'articolo 2 della Costituzione. Se ne è dimenticato però anche il senatore Torelli, di solito sempre così profondo, perspicace e attento; infatti egli, quando ha voluto dimostrare la inutilità di tutti gli emendamenti precedenti all'emendamento n. 1.8, ha detto, dopo studi profondi e valutazioni, di essersi convinto che l'emendamento n. 1.8 rende inutile e condensa in se stesso tutto il contenuto o i contenuti degli emendamenti precedenti. Egli ha fatto poi un richiamo non retorico, ma sostanziale alla data del 10 di dicembre che segna un punto fermo nella storia e nell'evoluzione del costume politico e morale.

Rileggendo l'emendamento 1.8, mi debbo convincere che il suo contenuto, onorevole Ministro, è assolutamente inutile, pleonastico, ultroneo — non so trovare altri termini per indicare il vuoto assoluto di que-

sta norma —. Quando infatti affermiamo — e mi richiamo alle osservazioni fatte poco fa dall'onorevole Ministro —: « Nel rispetto dei principi della Costituzione » noi facciamo una affermazione priva di contenuto giuridico, perchè, anche quando noi siamo riuniti, siamo nel rispetto dei principi della Costituzione. Io sto parlando in questo momento nel rispetto dei principi della Costituzione.

Più in là l'emendamento dice: « e delle norme della presente legge ». In questo caso noi diciamo ugualmente una cosa ultronea, priva di significato, perchè questo disegno di legge ha una normativa che pone dei diritti e dei doveri che possono essere esercitati o subìti, sia che un'altra norma li richiami, sia che un'altra norma non li richiami. Infatti ciascuna norma ha una forza, una vita, un potere e un contenuto autonomi ed esprime dei comandi autonomi, senza necessità di ulteriore richiamo. Non ripeto poi quanto concerne il richiamo alla norma costituzionale che è sempre, in ogni caso, fonte di discussione negativa e di errore.

Fatta questa premessa, l'emendamento che avevo proposto era quello che ripeteva il testo del disegno di legge presentato per il Governo dal ministro Brodolini. Onorevoli colleghi, non sono limitazioni quelle che l'onorevole Brodolini aveva voluto che contenesse l'articolo 1. Infatti quando si dice che: « hanno il diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare il proprio pensiero » e si aggiunge: « nel rispetto delle altrui libertà e in forme che non rechino intralcio allo svolgimento della attività aziendale », si tratta di affermazioni che attengono non al diritto, come potrebbe essere invece per l'emendamento n. 1.8, ma all'esercizio del diritto, cioè all'esercizio del diritto di libertà, nei modi, nei luoghi, nelle modalità e nello svolgimento di cui alla prima parte dell'articolo 1. Si tratta di un limite che incide sull'esercizio del diritto garantendolo. « Nel rispetto delle altrui libertà » è un limite all'esercizio del diritto e nello stesso tempo una garanzia dell'esercizio stesso. « In forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale » è sempre un limite all'esercizio del

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

diritto che garantisce l'esercizio stesso del diritto al lavoratore che lo esercita e ad altri che hanno il diritto di esercitarlo.

Questa è la sostanza dell'emendamento. Io sono pertanto dell'avviso non tanto che debba essere accolto il mio emendamento, ma debba essere perlomeno ripristinato il testo presentato dal Governo perchè risponda ad una determinata esigenza logica e pratica e ad una visione profonda del diritto di libertà all'interno dell'azienda.

TORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORELLI. Voglio soltanto dichiarare che, qualora fossero messi in votazione gli emendamenti Nencioni e Robba nn. 1.2 e 1.3 che vorrei auspicare venissero ritirati, la Democrazia cristiana si asterrà dalla loro votazione.

MARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo senz'altro contro gli emendamenti n. 1.3 presentato dal senatore Robba ed altri e n. 1.2 presentato dal senatore Nencioni ed altri, per il loro contenuto chiaramente restrittivo. Noi voteremo anche contro, e ritengo che per coerenza il Senato intero debba votare contro, l'emendamento n. 1.8 del senatore Bisantis per le ragioni che sono state ampiamente illustrate dai senatori Torelli e Zuccalà e dal relatore, senatore Bermani, quando si è trattato di respingere gli emendamenti n. 1.4, presentato da me e da altri del mio Gruppo, e n. 1.5. Si è detto allora (e in particolare lo ha affermato il senatore Torelli) che non si poteva votare il nostro emendamento per ragioni di buon senso e di logica giuridica, perchè ripeteva i principi della Costituzione. Il senatore Zuccalà ha affermato che era chiaro ed ovvio che non si doveva richiamare la Costituzione, che deve essere sempre rispettata dal legislatore ordinario e normalmente nel Paese.

Il Senato intero ha cioè fatto suo un principio che non si può a questo punto contraddire introducendo, come inciso aggiuntivo, che il diritto di libertà, di pensiero e di parola deve essere esercitato nel rispetto dei diritti della Costituzione. Io faccio mia l'argomentazione dei senatori Torelli e Zuccalà: soltanto nel rispetto dei diritti della Costituzione può essere esercitato il diritto di libertà di pensiero; e come si potrebbe uscire dal rispetto dei diritti della Costituzione? Come può il senatore Zuccalà votare a favore di questo emendamento avendo votato contro il mio? Come può il senatore Bermani dichiararsi d'accordo con questo emendamento essendosi dichiarato contrario al mio per quelle ragioni che abbiamo ricordato? Come si può chiedere che si dica che il diritto di libertà di pensiero deve essere esercitato nel rispetto delle norme della presente legge? E quando mai il legislatore richiama, ponendo una legge, i cittadini al rispetto della legge sin dal momento in cui la sta ponendo? Credo proprio che per coerenza e serietà il Senato debba respingere questo emendamento.

O L I V A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè sono intervenuto nella discussione generale sopra questo argomento, ed a mia volta avevo espresso il desiderio che venisse ripristinato l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo attraverso il disegno di legge che porta il nome del ministro Brodolini, ritengo doveroso ribadire in questo momento che se, da parte nostra, si è rinunciato ad una letterale riproduzione della formula eliminata nella fase di studio davanti alla Commissione, ciò è stato fatto perchè riteniamo che la nuova formula costituita dall'emendamento n. 1. 8, al quale il Governo ha già dato la sua adesione, valga a richiamare quegli stessi principi sostanziali e costituzionali che il compianto Ministro aveva voluto fossero presenti nella solenne introduzione di questa legge. Io sono d'accordo che questo articolo 1 ha più che altro il valore

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

di una solenne dichiarazione introduttiva. e proprio per questo troviamo giusto che esso richiami espressamente i principi della Costituzione, intendendosi con questo richiamati sia il principio della libertà di tutti, sia il principio del rispetto dell'attività aziendale e dell'iniziativa economica. D'altra parte, al senatore Nencioni che faceva testè l'osservazione della insufficienza dell'articolo 1 rispetto alle esigenze aziendali, mi permetto di far presente che i senatori Bisantis e Torelli, a nome della Democrazia cristiana, all'articolo 18 proporranno la introduzione, alla fine del primo comma dell'articolo, delle parole: « senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale: », collocando cioè la tutela dell'azienda in una norma concreta della legge, nel quadro dei principi costituzionali generali.

Io piuttosto mi preoccupo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che gli emendamenti proposti dalla parte liberale e dal senatore Nencioni, in quanto vengano messi in votazione, siano respinti. Ciò potrebbe assumere il significato (certo non voluto) di un voto contro l'affermazione del rispetto della libertà altrui e del libero svolgimento dell'attività aziendale, mentre, come ho detto, votando l'emendamento n. 1.8, la mia parte intende richiamarsi proprio a quei principi costituzionali, ivi compreso il rispetto della libertà di tutti e dei diritti dell'azienda, preannunciando altresì un successivo emendamento che difenderà le esigenze dell'andamento aziendale...

N E N C I O N I . Vorrei conoscere l'autore di quell'emendamento!

O L I V A . Senatore Nencioni, l'ho già detto: sono i senatori Torelli e Bisantis.

Vorrei pertanto rivolgere al senatore Nensioni e al senatore Robba l'invito a ritirare i loro emendamenti, senza insistere per la votazione, perchè non è certo nelle loro intenzioni, come non lo è nelle nostre, che attraverso una votazione contraria si abbia un pronunciamento del Parlamento contro principi che invece i presentatori dell'emendamento n. 1.8 intendono riaffermare nella nuova formulazione dell'articolo 1. E poi-

chè su tale formulazione si preannuncia la convergenza di forze politiche omogenee, spero che tale convergenza venga confermata dal voto, lieto di poter pensare che tale convergenza valga a ricostituire rispetto a questa legge lo stesso appoggio politico coerente e armonico che ha portato, a suo tempo, alla presentazione dell'articolo 1 del progetto Brodolini.

Z U C C A L A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCALA. Esprimo i motivi del voto contrario del Gruppo socialista all'emendamento n. 1.3, presentato dal senatore Robba e da altri senatori, e all'emendamento n. 1.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, soprattutto in relazione al richiamo, che più volte è stato fatto dagli oratori che mi hanno preceduto, al testo del disegno di legge governativo che era stato presentato dal nostro compianto e indimenticabile compagno Brodolini.

Abbiamo già espresso l'opinione, durante la discussione generale, che l'ultima parte della formulazione dell'articolo 1 suscitava serie perplessità e Brodolini era stato d'accordo sulla necessità di una valutazione migliore dell'intero testo in relazione ad una sanzione penale che era connessa all'articolo 1: infatti, quando si stabiliva che i lavoratori avevano diritto di manifestare il loro pensiero nel rispetto dell'altrui libertà, si affermava cosa priva di significato perchè è ovvio che ciascuno può esercitare un diritto solo se rispetta l'altrui libertà e l'altrui diritto; però, con le parole « in forme che non rechino intralcio all'attività produttiva » attribuivamo al datore di lavoro la potestà di stabilire la forma per la manifestazione del pensiero, in quanto ciò presupponeva un giudizio di compatibilità con l'attività produttiva.

In questo senso, la stessa sanzione penale rischiava di essere vanificata perchè, nel momento in cui il lavoratore doveva manifestare liberamente il proprio pensiero e, in funzione intermediaria, si poneva un terzo che doveva valutare la forma che non'intralcias-

10 DICEMBRE 1969

se l'attività aziendale, l'efficacia della norma, proprio perchè condizionata, rendeva vano quel diritto che si voleva affermare. Perciò noi, in coerenza con l'atteggiamento assunto in Commissione, ribadiamo in Aula il voto contrario agli emendamenti nn. 1.3 e 1.2, senza che ciò possa suonare minimamente come qualcosa che non rispetti la volontà del nostro compianto compagno Brodolini perchè il primo a rendersi conto di questi inconvenienti, con la sua capacità ed intelligenza, sarebbe stato lui.

Esprimiamo voto favorevole all'emendamento n. 1.8 presentato dal senatore Bisantis, senza per questo cadere in contraddizione con quanto abbiamo ritenuto di dire in precedenza: noi riaffermiamo qui che le norme della Costituzione non hanno bisogno di legge ordinaria per essere applicate in ogni posto di lavoro o fuori di esso. La soppressione dell'ultimo inciso contro il quale ci siamo espressi (nel senso di eliminare le forme che potessero ostacolare la manifestazione del pensiero e che pericolosamente potevano ricadere anche sul diritto di sciopero) è conciliabile con l'accoglimento dell'emendamento n. 1.8. Riconosco che dire « nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge » potrebbe essere pleonastico perchè ovviamente ogni disposizione deve essere fatta nel rispetto dei principi della Costituzione e della legge, però, se questa dizione va riferita come conseguenza della soppressione del primo inciso, può avere, a mio parere, una certa giustificazione. Siccome questo emendamento non altera — e questo è il senso del nostro voto — il principio essenziale contenuto nell'articolo 1, per cui i lavoratori possono manifestare liberamente il proprio pensiero, ma lo può completare senza restringerlo, come era nella prima dizione, noi votiamo a favore dell'emendamento n. 1.8 e contro gli altri emendamenti.

 $T\ E\ D\ E\ S\ C\ H\ I$. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a proposito degli emendamenti che sono oggetto del nostro esame esprimo il parere contrario del Gruppo del Partito socialista unitario agli emendamenti n. 1.3 presentato dal senatore Robba ed altri e n. 1.2 presentato dal senatore Nencioni ed altri, una non disponiblità — ma poichè sono stati ritirati forse è inutile affermarla — per gli emendamenti nn. 1.6 ed 1.7 presentati dai senatori Bisantis e Torelli e parere favorevole all'emendamento n. 1.8 presentato dal senatore Bisantis.

Per la verità il Gruppo del Partito socialista unitario aveva, già nel corso della discussione generale, mio tramite, affermato che avrebbe preferito non esaminare nessun emendamento nè, come in realtà è avvenuto, rendersi portatore di nessuna proposta di emendamento al testo elaborato dalla Commissione, che è stato certamente frutto di uno sforzo notevole. Nel corso della discussione generale dicevamo anche, però, che comprendevamo i motivi di per plessità che erano insorti non tanto per la soppressione, all'articolo 1, della frase che riguarda l'intralcio allo svolgimento della attività aziendale, dove si poteva certamente configurare una limitazione dell'esercizio del diritto di sciopero, quanto per la soppressione della frase « nel rispetto delle altrui libertà ».

Oggi, in realtà, con l'emendamento proposto, si tende a ripristinare questo concetto e perciò viene meno il pericolo di una inutile ripetizione. Infatti, in sostanza, si ripristina ciò che era ritenuto, almeno secondo il nostro giudizio, indispensabile affermare nella legge. Per questo motivo noi votiamo a favore dell'emendamento n. 1.8 presentato dal senatore Bisantis.

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, ho ascoltato con molte interesse le spiegazioni del senatore Oliva e degli altri colleghi secondo i quali l'interpretazione che si deve dare a quella formula piuttosto fumosa, vaga ed inconsistente dell'emendamento n. 1.8 comprende ed include il rispetto delle libertà e dei diritti di cui agli emendamenti n. 1.2 ed 1.3. Comunque, sicco-

10 DICEMBRE 1969

me ritengo che, specialmente in una legge, se si vuol dire una cosa è meglio dirla chiaramente, noi insistiamo per la votazione del nostro emendamento e, ove questo fosse respinto, ci asterremo dalla votazione sull'emendamento n. 1.8.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R M A N I , relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti nn. 1. 3, 1. 6 e 1. 7 ho già implicitamente risposto nella mia relazione, quando ho affermato di ritenerli pleonastici. Allora esprimevo però un concetto che corrispondeva a quello espresso da un voto della maggioranza della Com missione e a questo voto io mi adeguavo. Oggi invece mi trovo di fronte ad un nuovo emendamento, l'emendamento n. 1. 8, tendente ad aggiungere le parole: « ,nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge ».

E come mi ero dichiarato contrario al ritorno al testo originale dell'articolo 1 del disegno di legge ricordando l'adagio latino abusus non est usus, sed corruptela, posso dichiararmi favorevole a questo emendamento ricordando un altro adagio latino: quod abundat non deficit.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo aveva presentato nel testo del disegno di legge quanto corrisponde all'emendamento n. 1.6 che è stato testè ritirato dal senatore Torelli anche a nome del senatore Bisantis. Quel testo corrispondeva ad un preciso accordo intervenuto tra i partiti della maggioranza e in sede di Governo nella preoccupazione che, in reazione ad una situazione nella quale il rapporto tra le parti che sono presenti nell'azienda va spostandosi da un equilibrio di potere ad un altro equilibrio di potere, tale spostamento desse luogo ad abusi di carattere opposto a quelli che normalmente si sono verificati per il

passato; e nella preoccupazione perciò che non si perdesse di vista il carattere che hanno le imprese, al di là del tipo della loro proprietà e della loro gestione, che è quello di luoghi nei quali il fine che si persegue da tutti coloro che in un modo o nell'altro partecipano all'attività delle stesse imprese è quello della produzione.

Credo che queste preoccupazioni siano presenti a tutti coloro i quali hanno, da posizioni diverse, contribuito a formare questo disegno di legge sullo statuto dei diritti dei lavoratori; cioè credo che nessuno intenda interpretare lo statuto come uno strumento attraverso il quale si voglia ledere la libertà di altri cittadini per l'uso della libertà di alcuni cittadini. E credo che nessuno intenda nello stesso tempo pensare che l'uso delle libertà costituzionali nelle forme e nei modi che la legge stabilisce voglia essere diretto in qualche modo a limitare o ad intralciare lo svolgimento dell'attività produttiva.

In questo quadro era stato raggiunto l'accordo su un testo: quello che ho prima citato e che però, esaminato successivamente, ha mostrato delle possibilità di interpretazione che qui sono state richiamate, per esempio, poco fa dal senatore Zuccalà e prima anche dal senatore Torelli. In vista di queste possibilità di una interpretazione difforme da quelle che erano le intenzioni, è stata discussa la materia e si è pervenuti nell'ambito dei partiti della maggioranza alla definizione del testo che va sotto il n. 1. 8. Quest'emendamento, direi, come tutto l'articolo, ha un evidente carattere programmatico rispetto allo sviluppo della legge. Perchè dico, in sostanza ed in definitiva, che esso non è contraddittorio con quanto ebbi a soggiungere nel momento in cui veniva votato l'emendamento n. 1.4, presentato dal senatore Maris e da altri senatori, contenente il richiamo a tutti i diritti garantiti dalla Costituzione? In quel momento ho detto che nell'emendamento n. 1.8 trovava la sua sede e la sua collocazione più esatta questo richiamo alla Costituzione, cioè a tutti i diritti da essa garantiti — compreso quello, previsto dall'articolo 41 della Carta costituzionale, della libertà di iniziativa economica, e tutti gli altri che garantiscono ogni 226° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

cittadino — in un ambito nel quale, per la particolare natura dell'impresa, la manifestazione della libertà di pensiero viene a potersi esplicare. L'ambito è quello della legge che noi stiamo esaminando e che voi state votando. Questo è il senso non del tutto pleonastico che ha l'emendamento all'articolo 1 della presente legge ed è in considerazione delle cose che io ho detto che il Governo è contrario agli emendamenti 1.3 e 1.2, prende atto del ritiro degli emendamenti 1.6 e 1.7 ed è favorevole all'emendamento n. 1.8.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, io debbo far presente a nome del mio Gruppo anzitutto che intendiamo che sia messo in votazione l'emendamento n. 1.2 perchè altrimenti verremmo meno alla nostra coerenza (soprattutto da noi modestamente ritenuta coerenza) nei confronti della logica della legge e della logica senza aggettivazioni.

La ragione per cui chiediamo che questo emendamento venga posto in votazione e la ragione per cui votiamo a favore di esso, del quale forse posso riconoscere migliore nella formulazione l'emendamento n. 1.6 con l'aggiunta di quel « normale svolgimento », è che non possiamo condividere le ragioni portate a sostegno degli altri emendamenti.

Il senatore Zuccalà in definitiva ha detto che la soppressione del testo del ministro Brodolini si giustifica perchè esso si riferiva a determinate sanzioni penali. Poichè queste sanzioni penali, per quanto concerne questa norma soppressa e nel testo della legge, non ci sono più...

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ci saranno.

N E N C I O N I . Onorevole Ministro, se ci saranno lo vedremo dopo. Ora abbiamo il testo proposto dalla Commissione e su quello dobbiamo discutere. In esso non

ci sono, pertanto si fa riferimento a qualcosa che non esiste.

Quando poi si dice che l'emendamento n. 1.8 è concepibile se riferito alla limitazione, anche in questo caso si parla di qualcosa che non esiste nella realtà. D'altra parte non possiamo condividere e non possiamo essere favorevoli all'emendamento n. 1.8 perchè non è possibile, non è esatto e non è corretto che si dia all'articolo 1 una interpretazione meramente declaratoria. L'articolo 1 attribuisce dei diritti; semmai sarebbe declaratorio il contenuto dell'emendamento n. 1.8, declaratorio in senso negativo perchè costituisce un esempio di cattiva legislazione, perchè non dice nulla.

Se dobbiamo aggiungere delle parole tanto per farlo, in un disegno di legge di grande importanza quale questo, diamo veramente esempio non di una volontà modificativa dei diritti e dei doveri dei lavoratori nell'azienda, ma di voler scavare una trincea di parole senza alcun significato. Infatti dire « nel rispetto della Costituzione », dire « in obbedienza alle norme che scaturiscono dagli articoli che seguiranno » è un nulla di fatto. Semmai, in ipotesi, potremmo lasciare l'articolo senza alcuna aggiunta se non vi fosse l'esigenza, proprio per riconoscere e attribuire un diritto, che vi sia una limitazione; chiamatela così, chiamatela come volete, non è altro che la condizione, l'ambito dell'esercizio di un diritto che si riconosce e che si attribuisce.

Chiediamo pertanto che sia messo in votazione il nostro emendamento. A nome del Gruppo dichiaro che voteremo favorevolmente all'emendamento n. 1.2 mentre voteremo naturalmente contro gli altri emendamenti perchè sono soprattutto contro la logica.

N A L D I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NALDINI. A nome del Gruppo del PSIUP dichiaro che voteremo contro gli emendamenti nn. 1.3 e 1.2 dei senatori Robba, di parte liberale, e Nencioni, del Assemblea - Resoconto stenografico

10 DICEMBRE 1969

Movimento sociale italiano, perchè costituiscono un ulteriore tentativo di limitare le libertà dei lavoratori. Voteremo anche contro l'emendamento Bisantis, n. 1.8, non perchè riteniamo che l'aggiunta dell'espressione « nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge », sul piano sostanziale e giuridico sposti qualche cosa. Votiamo contro perchè quest'aggiunta può avere un significato politico limitativo dopo che la maggioranza ha respinto l'affermazione programmatica che, a cappello dell'articolo, noi avevamo proposto assieme ai compagni comunisti e ai senatori della sinistra indipendente. Si è voluto respingere quell'aggiunta, quell'emendamento e si vuole introdurre invece, nella parte dell'articolo che vorrebbe in qualche modo limitare le possibilità di espressione di libertà dei lavoratori, un richiamo alla Costituzione.

Ripeto quindi che non diamo importanza sostanziale a quest'emendamento, ma diamo comunque un valore di carattere politico al voto che la maggioranza si appresta a esprimere.

A L B A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

A L B A N I . A nome del Gruppo della sinistra indipendente dichiaro che voteremo contro gli emendamenti proposti per ripristinare il vecchio testo del Governo, essendo invece favorevoli al testo dell'articolo così come l'ha approvato la Commissione. L'ulteriore testo concordato dai partiti della maggioranza governativa, e cioè l'emendamento n. 1.8, oltre ad essere contraddittorio con quanto esponenti della stessa maggioranza governativa hanno sostenuto precedentemente a proposito dell'emendamento da noi proposto con riferimento alla Costituzione, come il senatore Maris ha fatto rilevare, è soltanto un tentativo di arrampicarsi sugli specchi.

A nostro parere quindi varrebbe la pena di mantenere il testo dell'articolo così come formulato dalla Commissione. Tuttavia non voteremo contro l'emendamento n. 1.8: lo voti la maggioranza che lo ha concordato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'emendamento n. 1.3 presentato dal senatore Robba e l'emendamento to n. 1.2, presentato dal senatore Nencioni.

N E N C I O N I . Ma come, mette ai voti insieme il mio emendamento e quello del senatore Robba?

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, il suo emendamento n. 1.2 è identico alla seconda parte del primo comma dell'emendamento n. 1.3 del senatore Robba. Comunque, se lei me lo chiede, posso mettere ai voti separatamente i due emendamenti.

N E N C I O N I . Chiedo che siano votati separatamente e che sia votato per primo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento n. 1.2 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte del primo comma dell'emendamento n. 1. 3, presentato dal senatore Robba e da altri senatori, fino alle parole: « il proprio pensiero », in quanto la seconda parte, comprendente le parole: « nel rispetto delle altrui libertà ed in forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale », è preclusa dalla votazione testè effettuata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento n. 1.8 presentato dal senatore Bisantis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Dobbiamo ora esaminare e votare il secondo comma dell'emendamento n. 1.3, in precedenza accantonato.

ROBBA. Domando di parlare.

226° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R O B B A . Signor Presidente, desideravo dire che questo emendamento aveva precisamente lo scopo di assicurare lo sviluppo economico e sociale del Paese nello stesso interesse dei lavoratori. Il secondo comma dell'emendamento però era una conseguenza del comma precedente, cioè di quello che abbiamo testè votato e che non è stato approvato.

Per questi motivi ritengo inutile insistere per la votazione di questo secondo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Art. 2.

(Guardie giurate)

Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.

In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il Questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto nei casi più gravi.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Albani. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

(Organizzazione e regolamenti interni)

«I lavoratori sono tenuti ad osservare, con la diligenza richiesta dalla natura delle loro prestazioni, le disposizioni tecniche e organizzative indicate dall'imprenditore, o da suoi collaboratori, per l'esecuzione e la disciplina del lavoro.

I nominativi dei collaboratori dell'imprenditore di cui al comma precedente, con la precisazione dei loro compiti e delle relative responsabilità, devono essere comunicati ai lavoratori interessati. Le comunicazioni e le successive modifiche devono essere esposte nei luoghi ove normalmente i lavoratori prestano la loro attività.

Le norme e i regolamenti relativi all'attività e alla disciplina all'interno dei luoghi di lavoro e le loro successive modifiche, predisposte dall'impreditore o dai suoi collaboratori, non hanno validità e non possono essere applicati se non sono preventivamente concordati con i lavoratori interessati o con le loro organizzazioni sindacali. In ogni caso, le norme e i regolamenti interni a carattere aziendale non possono derogare o limitare l'applicazione di norme legislative, di accordi e contratti collettivi di lavoro in vigore.

L'imprenditore può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o altre guardie particolari, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale, senza interferire nella organizzazione del lavoro e sulla attività dei lavoratori addetti.

L'articolo 2104 del Codice civile è abrogato ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2-bis.

2.1

PRESIDENTE. Il senatore Albani ha facoltà di illustrare questo emendamento. 226^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

A L B A N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intendo illustrare questo emendamento sostitutivo dell'articolo 2 che ho presentato, richiamando innanzitutto le intenzioni che hanno ispirato a suo tempo, 17 anni fa, la prima proposta per la realizzazione di uno statuto dei diritti dei lavoratori. Era infatti chiaro allora, così come è chiaro ancora oggi ai lavoratori, che tutte le norme di legge o contrattuali si arrestano di fronte ai cancelli della fabbrica, entro la quale ha efficacia ed impera la volontà del padrone nello stabilire le norme di comportamento interno, in relazione all'organizzazione dell'attività produttiva, alla disciplina, ai tempi, metodi e condizioni di lavoro. Queste norme, queste disposizioni vengono dettate in maniera unilaterale e i lavoratori le devono subire perchè, non osservandole, incorrono in sanzioni disciplinari che arrivano fino al licenziamento. Perciò l'intenzione più volte riaffermata dall'onorevole Di Vittorio nel proporre lo statuto dei diritti era quella di limitare il potere dell'imprenditore all'interno dell'organizzazione del processo produttivo, là dove il codice del lavoro gli riconosce invece il potere di stabilire norme, condizioni e disposizioni per l'organizzazione e la disciplina interna e in base a queste di comminare sanzioni disciplinari: un potere esclusivo, unilaterale, non sindacato e quindi senza regolamentazioni su basi consensuali.

Ora tutta questa materia è regolata, nel codice del lavoro che resta in vigore anche approvando questa legge, dall'articolo 2104 che ha come titolo « Della diligenza delle prestazioni di lavoro». Tale articolo dice che il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, e fin qui può andare bene, ma poi prosegue e dispone che il lavoratore deve usare la diligenza richiesta anche « dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale»; deve inoltre osservare le disposizioni che per l'esecuzione e la disciplina del lavoro sono impartite dall'imprenditore o dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende. Impartite quindi, non concordate: questo sancisce la norma del codice del lavoro che resta

in vigore. Si tratta di una norma che non soltanto sottopone il lavoratore alle disposizioni per l'organizzazione e la disciplina del lavoro in relazione alle prestazioni che il lavoratore deve in contropartita della retribuzione pattuita, ma lo sottopone ad un giudizio di diligenza riferito all'interesse dell'impresa e della superiore produzione nazionale, il che è un residuo dell'ordinamento corporativo fascista e il fondamento di tutta la concezione e la logica capitalistica: il primato dell'interesse economico, del profitto, della produzione al di sopra delle persone.

Ebbene, proprio di fronte a questo potere degli imprenditori di stabilire unilateralmente all'interno dell'impresa condizioni e disposizioni cui devono sottostare i lavoratori, anche con lo strumento dei regolamenti interni, è già intervenuto un articolo dell'accordo per le commissioni interne del 18 aprile 1966, nel quale, riprendendo quello dell'8 maggio 1953, si dice che tra i compiti della commissione interna (nelle imprese dove questa è istituita, naturalmente) c'è quello di esaminare con la direzione, preventivamente alla loro attuazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi dei regolamenti interni da questa predisposti. È soltanto una piccola breccia aperta nel potere discrezionale dell'imprenditore.

Ora, onorevoli colleghi, signor Ministro, il concetto che i regolamenti e le disposizioni interne devono essere quanto meno concordati con la commissione interna, cioè che non possono più essere lasciati alla disposizione unilaterale del datore di lavoro, ma devono in qualche modo o misura essere rimessi al giudizio preventivo dei lavoratori, proprio perchè l'interesse dell'impresa, di natura essenzialmente economico, non prevarichi sull'interesse delle persone che vi prestano la loro attività, ha già trovato questo accoglimento, sia pure limitato. In questo senso ho proposto questo articolo, chiedendo anche, dopo la formulazione che riprende ancora nella sua prima parte l'articolo 2104, l'abrogazione dell'articolo del codice civile. In sostanza che cosa si propone? « I lavoratori sono tenuti ad osservare, con

10 DICEMBRE 1969

la diligenza richiesta dalla natura delle loro prestazioni » (non più quindi anche dall'interesse dell'impresa o della produzione nazionale, perchè la Costituzione all'articolo 41 dice che al di sopra dell'interesse economico dell'impresa c'è l'interesse delle persone, il rispetto della loro libertà, dignità e sicurezza) « le disposizioni tecniche e organizzative indicate dall'imprenditore, o dai suoi collaboratori, per l'esecuzione e la disciplina del lavoro ». Sparisce quindi nella formulazione proposta la norma che fa riferimento alla diligenza richiesta dall'interesse dell'impresa e della produzione nazionale. Il secondo comma dice che coloro i quali sono preposti a dare queste disposizioni, anche a nome dell'imprenditore, devono essere ben noti ai lavoratori. Riprendo in sostanza l'articolo 2-bis proposto dalla Commissione: i nomi, i compiti e le responsabilità di coloro che collaborano con l'imprenditore per stabilire le norme di attuazione e di disciplina all'interno dell'impresa debbono essere comunicati ai lavoratori. L'altro comma proposto stabilisce che i regolamenti interni, prima di avere efficacia e validità, devono essere concordati con i lavoratori o con le loro rappresentanze sindacali, e che infine questi regolamenti interni non possono in nessun caso derogare o limitare l'applicazione dalle norme di legge, dagli accordi e dai contratti collettivi di lavoro.

L'articolo 2 che invece ci viene proposto dal Governo e dalla Commissione fa riferimento soltanto all'uso delle guardie giurate. So bene perchè è diventata prevalente l'attenzione nei confronti delle guardie giurate che vengono utilizzate non tanto e non soltanto per la tutela del patrimonio aziendale ma anche per interferire nell'organizzazione e nella disciplina del lavoro all'interno dei luoghi di lavoro. Ma va detto che - faccio questa osservazione in questa sede per non intervenire ulteriormente nel dibattito su questo articolo — negli ultimi commi non si fa riferimento a penalità riservate al datore di lavoro se usa in modo scorretto le guardie giurate, salvo quelle finali e generali della legge. Se quindi una guardia giurata viene utilizzata non per i compiti previsti dalla legge, ma per interferire nell'organizzazione del lavoro, si può arrivare fino al ritiro della patente. Noi sappiamo benissimo, onorevoli colleghi, che le disposizioni alle guardie giurate, che sono anche loro dei lavoratori dipendenti, sono date dall'imprenditore, per cui questi lavoratori si possono trovare, di fronte all'ordine dell'imprenditore di svolgere determinate funzioni, ad operare una scelta: o perdere la sua fiducia e il posto di lavoro, o assecondarlo. Ma con la norma che voi proponete pagheranno ancora i lavoratori, le guardie giurate attraverso il ritiro della patente e la perdita di ulteriori possibilità di impiego. In questo senso mi pare ingiusta la formulazione dell'articolo sulle guardie giurate. Ma al di là di questo inciso, per quei principi che richiamavo nel mio intervento in discussione generale, proprio perchè la nostra Costituzione (e qui si dice che noi vogliamo approvare una legge che porti la Costituzione nelle fabbriche) in tutta la sua ispirazione e in particolare con l'articolo 41 dice che al disopra dell'interesse dell'impresa e dell'attività economica c'è l'interesse delle persone e della comunità, dobbiamo stabilire che norme e condizioni di lavoro all'interno delle imprese non possono essere lasciate al potere discrezionale e all'iniziativa unilaterale del datore di lavoro, ma i lavoratori, proprio per garantirsi la tutela della loro dignità, della loro libertà, della loro sicurezza e dei loro interessi, debbono potere, attraverso le loro organizzazioni, intervenire per sindacare e concordare consensualmente anche e sopratutto queste disposizioni e condizioni interne, compresi i regolamenti interni. Altrimenti, ripeto, saremo sempre di fronte a norme di legge e a contratti collettivi che dettano disposizioni esterne, minime e generali, rigide nel tempo, affermeremo diritti e libertà dei lavoratori, anche possibilità di riunioni, lasciando però ancora, anche dopo l'approvazione di questa legge, al datore di lavoro di fissare e modificare continuamente all'interno dell'impresa e per il prevalente interesse dell'impresa, che poi in sostanza si identifica con il suo interesse economico, disposizioni e condizioni di lavoro tali da impedire o vanificare in pratica tutti i diritti e le libertà che con que226^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

sta legge vogliamo affermare. La richiesta fondamentale dell'articolo che vi propongo è allora quella di fare chiarezza su chi nell'impresa deve dare le disposizioni, stabilendo la possibilità da parte dei lavoratori di pattuire con l'imprenditore e con i suoi collaboratori tutte le condizioni del rapporto di lavoro, le norme dell'organizzazione interna del lavoro e quelli che comunemente si chiamano i regolamenti dell'impresa.

Se dovessero sorgere invece difficoltà di carattere procedurale per quanto riguarda l'ultimo comma dell'emendamento che ho proposto (cioè l'abrogazione dell'articolo 2104 del codice civile, che ho ripreso nella prima parte per eliminare invece la prevalenza dell'interesse dell'impresa e della produzione), non avrei difficoltà a ritirarlo perchè con l'approvazione dell'articolo che vi propongo l'articolo del codice viene già ripreso e superato nel senso conforme alle norme che regolano la convivenza sociale in Italia e in modo specifico l'organizzazione dei rapporti economici, cioè la Costituzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , relatore. La Commissione è contraria perchè in parte l'articolo tratta, oltre al resto, una materia che è già stata regolata con un disegno di legge.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I due emendamenti nn. 2.1 e 2.0.1 presentati dal senatore Albani sono interessanti sotto un profilo che per me è un po' diverso da quello che ispira le due proposte. C'è intanto da fare un rilievo rispetto all'articolo 2104 del codice civile che ha, senza dubbio, delle imperfezioni e richiede un aggiornamento, come tutto quanto il corpo dei codici che noi abbiamo davanti da tempo notevole senza aggiornamenti rispetto alle modificate condizioni della società e dell'ordinamento dello Stato democratico.

Tuttavia, il fatto che si richieda dall'articolo 2104 al prestatore d'opera di usare diligenza nell'esercizio della sua attività produttiva, non stabilisce, secondo un'obiettiva interpretazione, alcuna gerarchia in forza della quale, usando diligenza, si venga a recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, secondo quanto prescritto dall'articolo 41 della Costituzione.

Fatta questa premessa, che potrei allargare ad altre considerazioni, devo dire che emerge dall'esposizione e più ancora dal testo dei due emendamenti presentati dal senatore Albani (sui quali mi spiace di non essermi intrattenuto ieri; dissi all'inizio della mia replica che il tempo a mia disposizione era estremamente ristretto e quindi non mi avrebbe consentito di prepararmi diligentemente rispetto allo svolgimento del dibattito) che essi sono il segno di una concezione diversa nella quale la conflittualità è spinta al limite di una necessaria ostilità della posizione del lavoratore rispetto alla produzione, per qualsiasi sua manifestazione.

Per esempio, quello che è detto nel secondo emendamento n. 2. 0. 1 (nel quale ci si richiama al fatto che se talune condizioni e mezzi di produzione possono recare danno alla persona, il prestatore d'opera è obbligato, quasi, a darne pubblicità) significa che si enuncia una certa posizione contestativa rispetto alla quale mi pare che sia naturale e normale che il Governo esprima in blocco, dalla prima all'ultima parola degli emendamenti proposti, il proprio dissenso.

Queste sono le ragioni per le quali, rispettando una posizione di questo tipo che tende non tanto ad ordinare i principi di libertà nei luoghi di lavoro ma a stabilire un rapporto diverso tra l'imprenditore e la impresa, devo dichiarare di essere contrario ai due emendamenti nn. 2.1 e 2.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 2.1 presentato dal senatore Albani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Tropeano e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

BERNARDINETTI, Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « n. 773 », inserire le altre: « o altre guardie particolari, ».

2. 4 TROPEANO, TOMASSINI, ANTONICEL-LI, BENEDETTI, BONATTI

PRESIDENTE. Il senatore Tropeano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TROPEANO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, farò pochissime e brevi considerazioni per illustrare i motivi che ci hanno indotti a presentare questo emendamento e che ci spingono a richiederne l'accoglimento all'Assemblea.

Il testo governativo ed il testo accolto dalla Commissione ripetono quasi integralmente il primo comma dell'articolo cui fanno riferimento. Ora non vi è dubbio che se il Governo e la Commissione fossero stati ispirati dalla finalità di determinare i compiti delle guardie giurate di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, affermando che queste potevano essere utilizzate soltanto per scopi di tutela del patrimonio, l'inserimento di questo comma sarebbe divenuto pleonastico ed addirittura inutile. Infatti la legge di pubblica sicurezza specificamente determina il compito e la possibilità di utilizzazione di queste guardie giurate.

In realtà però, soprattutto nelle grandi aziende, noi ci troviamo di fronte non soltanto a questo tipo di guardie, che devono for-

mare un corpo costituito fra l'altro da persone che abbiano determinati requisiti che vengono valutati dalle autorità appositamente preposte a concedere l'autorizzazione ad esercitare questa loro attività, ma ci troviamo anche di fronte ad una serie considerevole di altre guardie particolari che non sono da comprendersi tra il personale di vigilanza e di custodia, al quale facciamo riferimento in una diversa norma di questo disegno di legge, ma sono proprio delle guardie particolari che l'azienda utilizza nei diversi reparti allo scopo di vigilare sull'attività dei lavoratori e molte volte per esercitare ogni forma di coazione nei confronti dei lavoratori. D'altra parte non è che si possa dire che il primo comma di questo articolo sia stato elaborato in questi termini soltanto perchè vi era la preoccupazione di arrestare l'abuso che della utilizzazione delle guardie indicate veniva fatto, poichè bastava il richiamo alla lettera ed allo spirito della legge che prevede l'istituzione e l'utilizzazione di queste guardie per evitare la formulazione di una norma nuova e diversa nel disegno di legge del quale ci occupiamo.

In realtà lo spirito che aveva animato sia il Governo proponente sia la Commissione era proprio quello di impedire, attraverso una precisa norma, e decisamente, che guardie, non solo quelle previste dal regio decreto del 18 giugno 1931 ma in genere guardie particolari, potessero essere utilizzate dall'imprenditore a scopi diversi da quello della tutela dei patrimonio.

Sono questi i motivi per i quali noi insistiamo sull'accoglimento di questo emendamento.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Z U C C A L A'. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Z U C C A L A'. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista dichiaro di essere favorevole all'emendamento n. 2.4 presentato dal senatore Tropeano e da altri

senatori tendente ad inserire al primo comma, dopo le parole: « n. 773 », le altre: « o altre guardie particolari, ». Farò alcune brevissime considerazioni per motivare il nostro voto favorevole.

In effetti nella pratica accade (e questo era stato del resto il pensiero della Commissione quando aveva elaborato il testo dell'arti-

Assemblea - Resoconto stenografico

10 DICEMBRE 1969

colo 2) che oltre alle guardie particolari giurate di cui al regio decreto del 18 giugno 1931 (che, come esattamente ha osservato il collega Tropeano, sono impiegate esclusivamente per la tutela del patrimonio aziendale — e quindi in ordine a queste la precisazione potrebbe essere superflua —) in molte aziende vengono effettivamente impiegate per altri scopi o anche per quegli stessi scopi di tutela del patrimonio aziendale (scopi che poi possono ampliarsi fino a comprendere altre attività all'interno dell'azienda che la legge vuole particolarmente escludere) altre guardie non giurate e cioè non munite di patentino e senza l'osservanza di tutte quelle forme di regolamentazione previste dal regio decreto del 1931.

Per questi motivi noi riteniamo che l'emendamento tendente ad inserire le parole: « o altre guardie particolari, » in quanto serve a chiarire meglio il significato della norma, sia utile. Noi pensiamo che sia giusto limitare l'impiego non solo delle guardie particolari giurate di cui al regio decreto del 1931, ma anche di altre guardie similari soltanto a scopi di tutela del patrimonio aziendale. Quindi la dizione dell'emendamento può essere accettata ed il Gruppo socialista voterà a favore.

BISANTIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BISANTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione fu discussa anche in Commissione e in quella sede si arrivò alla formulazione che è contenuta nel testo della Commissione stessa dopo un ampio dibattito e dopo l'esame approfondito delle disposizioni di legge — testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e regolamento relativo — dalle quali risulta che le guardie giurate, a cui fa riferimento l'articolo che stiamo esaminando, sono quelle che hanno un riconoscimento giuridico. Riconoscimento giuridico che è riconducibile tra l'altro ad un provvedimento dell'autorità amministrativa, dell'autorità prefettizia, cui è demandato inoltre un particolare intervento; infatti nel testo della Comnissione si prevedono a carico delle guardie giurate la sospensione, che può essere disposta dal questore, e addirittura la revoca dell'autorizzazione e quindi del loro riconoscimento giuridico.

Perciò mi fa meraviglia come si sia potuto riprendere una discussione che noi ritenevamo assolutamente superata, perchè il disegno di legge ed il testo della Commissione fanno riferimento alle guardie giurate che sono esclusivamente indicate dalla legge stessa. In altre parole non esistono altre guardie giurate oltre quelle previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al titolo IV, là dove esso parla delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza ed investigazione privati. Oltre a queste non esistono altre guardie che abbiano giuridicamente un riconoscimento. Pertanto noi votiamo contro l'emendamento presentato dal senatore Tropeano.

TEDESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I . Le dichiarazioni testè fatte dal senatore Bisantis mi esimono dal compito di motivare il nostro voto contrario all'emendamento n. 2. 4.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERMANI, relatore. La Commissione si rimette all'Assemblea.

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il parere del Governo è che, come mi pare sia stato già detto, questa faccenda delle altre guardie particolari corre il rischio di diventare un riconoscimento di un fatto abusivo. Non provengo dall'ambiente forense nè provengo dall'ambito della magistratura, ma ritengo che forse in questo modo si potrebbero creare degli inconvenienti maggiori dei vantaggi che si vogliono

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

conseguire. Sotto questo punto di vista, poichè la proposta del disegno di legge e l'elaborato dalla Commissione tendono a limitare l'attività delle guardie alla tutela del patrimonio, non posso che rimettermi alla responsabilità del Parlamento, dopo aver enunciato questo pericolo. In complesso dunque bisogna stare attenti a non fare entrare dalla finestra quello che viene fatto uscire dalla porta.

Non avremmo dunque niente in contrario se il voto fosse favorevole all'emendamento, pur facendo presente e richiamando all'attenzione il pericolo che in questo modo, da una norma di questa natura, possa nascere un riconoscimento di fatti abusivi.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

MARIS. Insistiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 2.4 presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

ANTONICELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Chi non approva l'emendamento n. 2.4 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Di Prisco, Naldini, Filippa, Masciale, Li Vigni e Tomassini è stato presentato l'emendamento n. 2.3 tendente a sopprimere il secondo comma.

NALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N A L D I N I . A noi pare che, quando si afferma che il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale, sia poi inutile dire che le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono

alla tutela del patrimonio aziendale. Proponiamo quindi la soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , relatore. La Commissione è contraria.

D O N A T - C A T T I N , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Naldini, insiste per la votazione dell'emendamento?

NALDINI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 2.3 presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Tropeano e Naldini è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Al terzo comma, sopprimere le parole da: « se non eccezionalmente », sino alla fine.

2.5

P R E S I D E N T E . Il senatore Tropeano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TROPEANO. Brevemente, signor Presidente e onorevoli colleghi. Noi proponiamo la soppressione di questa parte del secondo comma per motivi ovvi. Nel momento in cui si fa divieto dell'utilizzazione delle guardie per scopi diversi da quelli di cui ci siamo occupati poco fa, si dice poi che « eccezionalmente », per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al comma 1, esse possono essere anche utilizzate durante l'orario di lavoro eccetera.

226a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su alcune questioni: prima di tutto chi è che dà il giudizio sulla eccezionalità del momento in cui queste guardie debbono essere utilizzate in un certo modo anzichè in un altro? In che modo questo giudizio può e deve essere motivato? Questa parte dell'articolo è formulata in modo quasi da far ritenere che quanto meno il dirigente della azienda, l'imprenditore deve emettere un provvedimento di carattere formale per giustificare l'utilizzazione di queste guardie in modo diverso da come previsto al primo comma; si tratterebbe di un provvedimento indefinibile in cui dovrebbero essere contenute le motivazioni che avrebbero indotto l'imprenditore ad adoperare eccezionalmente, in quell'occasione, le guardie per fini diversi da quelli previsti dal comma 1.

Non c'è chi non veda che il giudizio sulla eccezionalità e sull'opportunità di questo utilizzo è demandato all'imprenditore; non c'è chi non veda come l'imprenditore non possa e non debba emettere alcun provvedimento (da comunicare peraltro a chi e come?), per motivare questa sua decisione di utilizzo delle guardie in modo diverso da quanto previsto dal primo comma.

Sono questi i motivi per cui insistiamo per l'accoglimento del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERMANI, relatore. Il parere è contrario. In Commissione si è ampiamente discusso su questo punto e si è poi deciso di redigere così l'articolo. Si è anzi arrivati alla determinazione di inserire nell'ultimo capoverso le parole « eccezionalmente » e « per specifiche e motivate esigenze », superando contrasti, tanto è vero che sono stati presentati ora emendamenti tendenti a togliere queste parole.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il parere del

Governo è contrario, tenendo conto del fatto che esistono particolari lavorazioni per le quali la sorveglianza diretta a tutela del patrimonio aziendale, tanto in proprietà, quanto in brevetti o in sicurezza, rende indispensabile l'accesso nei locali in cui si svolge la lavorazione questo tanto per quanto riguarda l'attivita produttiva in se stessa quanto, in taluni casi, per quel che riguarda la sicurezza militare e dello Stato.

B I S A N T I S. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BISANTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire che la dizione contenuta nel testo approvato dalla Commissione è il risultato di un accordo che ci fu in sede di Commissione stessa. Difatti alla dizione del testo del disegno governativo: « se non per specifiche esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma » fu il collega Magno — se non ricordo male — che volle si aggiungesse la parola: « eccezionalmente ». Furono poi gli altri Gruppi che vollero che si aggiungesse l'aggettivo: « motivate ». Noi avevamo anche intenzione di presentare un emendamento che consentisse la soppressione della parola « eccezionalmente », perchè il « se non » ci porta già nel campo delle eccezionalità e la soppressione delle parole « motivate esigenze » perchè non si sa chi deve motivarle e cosa si deve intendere per motivazione.

Per non modificare il testo della Commissione non abbiamo presentato l'emendamento in questo senso. Riteniamo però, così come fu quasi unanimemente stabilito in Commissione, che non si possa impedire in questi casi eccezionali, quando giustificate esigenze, motivate esigenze, gravi esigenze ricorrano, che le guardie giurate possano accedere nei locali di lavoro per svolgere attività di vigilanza nei limiti stabiliti dall'articolo 2 del disegno di legge. Pertanto voteremo contro l'emendamento.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

226a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlando per dichiarazione di voto intendo anche intrattenermi sull'emendamento successivo presentato da me insieme ad altri senatori, perchè, salvo una piccola modifica, è ispirato ad uguale concetto.

Onorevoli colleghi, vorrei ricordarvi ciò che sapete benissimo, cioè che questa norma ha una sanzione penale all'articolo 25 del disegno di legge che noi esaminiamo. Essendo prevista una sanzione di carattere penale, c'è l'esigenza che la norma precettiva sia chiara e non si presti ad interpretazioni e valutazioni discordanti.

Che cosa tendono a stabilire l'articolo 2 e l'articolo 2-bis che contrasta con l'articolo 2? Essi tendono a stabilire che le guardie giurate abbiano come scopo specifico, stabilito prima dalla legge di pubblica sicurezza e ripetuto poi da questa legge, quello di tutelare il patrimonio aziendale e che al di fuori di questa tutela non abbiano alcun compito, attribuzioni di competenza specifica o mandati. Basterebbe questo, con la previsione di una sanzione, per stabilire il principio della attribuzione di competenza a queste guardie giurate prevista dall'articolo 133 della legge di pubblica sicurezza, che recita (lo rileggo per ricordarlo a me stesso) « gli enti pubblici e gli altri enti collettivi e privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza e custodia delle loro proprietà mobiliari e immobiliari ». Pertanto anche qui si vuole attribuire, con questo disegno di legge, una competenza che era già stata attribuita a queste guardie particolari dalla legge di pubblica sicurezza mentre era sufficiente un richiamo ricettizio alla norma della legge di pubblica sicurezza, senza specificare nuovamente e con parole diverse che generano confusione l'attribuzione di competenze specifiche.

Ciò premesso, e premesso che si è voluto violare questo canone elementare (e fin qui niente di irreparabile), a che cosa serve questa specificazione, onorevole Ministro (io mi rivolgo in modo specifico a lei che ha seguito questo disegno di legge in Commissione), poi-

chè il compito specifico di queste guardie particolari è quello stabilito dalla legge di pubblica sicurezza? Che significato può avere l'affermare: « possono accedere nei locali dove si svolge tale attività durante lo svolgimento della stessa, per esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma », se l'attribuzione di competenze è questa? È evidente che possono accedere ma nei limiti dell'attribuzione della loro competenza specifica, come era stabilito nella legge di pubblica sicurezza.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Normalmente queste guardie giurate vengono adoperate all'interno dei luoghi di produzione per finalità diverse dalla tutela del patrimonio. Questo è nella realtà l'uso delle guardie giurate nelle aziende.

NENCIONI. Onorevole Ministro, questa sua spiegazione, di cui la ringrazio, non toglie nulla alla mia osservazione. Esiste già una legge che vieta a queste guardie particolari di svolgere quelle mansioni alle quali lei si riferiva. Però nulla vieta, anche essendoci un'altra legge che ripete la stessa cosa, che queste guardie particolari continuino a violare la legge, in quanto la norma rimane sempre la stessa e non si aggiunge nulla. Ora in questo caso l'emendamento che era stato proposto da me, dal senatore Tropeano e dal senatore Naldini, in considerazione del fatto che vi sono una norma e una sanzione di carattere penale è rivolto a sopprimere le parole « se non eccezionalmente » e « per specifiche e motivate » esigenze. Infatti non si capisce che cosa voglia dire « eccezionalmente » o « specifiche e motivate ». Non si sa chi sia il giudice della motivazione e delle esigenze motivate e specifiche. Quando noi abbiamo previsto con la legge di pubblica sicurezza questo tipo di guardie particolari con compiti particolari, quando con una tecnica che può essere anche discutibile ma che voi avete ritenuto chiara (ed io posso anche essere d'accordo) in questa legge si ripete che i compiti devono limitarsi allo scopo già previsto dall'articolo 133 della legge di pubblica sicurezza, cioè che quando accedono nei luoAssemblea - Resoconto stenografico

10 DICEMBRE 1969

ghi di lavoro le guardie particolari possono accedervi soltanto nei limiti dell'attribuzione della competenza che la legge dà loro, e si prevede una norma penale in caso di violazione, io vi domando che senso ha la parte dell'articolo oggetto dell'emendamento. Pertanto, onorevole Presidente, noi rinunciamo al nostro emendamento ma voteremo in senso favorevole all'emendamento che è adesso in discussione.

PRESIDENTE. Senatore Tropeano, insiste sull'emendamento?

TROPEANO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 2.5 presentato dai senatori Tropeano e Naldini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Al terzo comma, sopprimere la parola: « eccezionalmente » e le parole: « specifiche e motivate ».

2. 2 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Filetti, Franza, Fiorentino, Grimaldi, Lauro, Latanza, Picardo, Turchi, Tanucci Nannini

PRESIDENTE. Ricordo che questo emendamento è stato ritirato dal senatore Nencioni.

Da parte dei senatori Di Prisco, Tropeano, Antonicelli e Naldini è stato presentato lo emendamento n. 2.6 tendente a sopprimere il quarto comma.

NALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NALDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi permetto di richiamare

l'attenzione dei colleghi della maggioranza su questo quarto comma dell'articolo 2 che secondo l'emendamento da noi proposto dovrebbe essere soppresso. Il Senato ha dinanzi un articolo nel quale si afferma che il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Nell'articolo si afferma ancora che è fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, eccetera. Sempre, nell'articolo, ci si riferisce al datore di lavoro che, d'altra parte, è quello che dà, all'interno dell'azienda, le disposizioni, per arrivare però alla conclusione che comunque chi, in ultima analisi, rischia di pagare è la guardia giurata se per caso ha svolto attività diversa da quella che gli è consentita dalla legge. Questa è la sostanza. (Interruzione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale). Sto parlando, onorevole Ministro, dell'articolo 2; e con l'articolo 2, ripeto, si va a colpire comunque la guardia giurata che si mettesse nelle condizioni di uscire dall'ambito delle competenze che le sono riconosciute dalla legge, mentre, se quella guardia giurata ha oltrepassato le competenze che la legge prevede, è da presumere, ma io direi è certo, che la responsabilità non è della guardia giurata ma è di chi le ha dato disposizioni in questa direzione.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Senatore Naldini, per quello che riguarda la guardia giurata c'è la disposizione che la sospende dal servizio, eccetera; per quel che riguarda il datore di lavoro c'è il disposto dell'articolo 25 che dice che chi viola l'articolo 2 dando disposizioni alla guardia giurata di fare una cosa diversa da quella prevista dall'articolo 2 incorre nelle sanzioni previste.

NALDINI. D'accordo, onorevole Ministro, ma questo non cambia nulla. Mi permetta di insistere: lasciamo l'articolo che colpisce il datore di lavoro ma sopprimiamo la norma che colpisce la guardia giurata perchè non ritengo possibile che la guardia giurata si assuma la responsabilità,

226^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

per propria iniziativa, di derogare dalle competenze che sono stabilite dalla legge. Quindi se è giusto colpire il datore di lavoro che dà una disposizione di questo tipo non mi pare sia giusto colpire la guardia giurata che si trovi in questa particolare condizione.

Ecco perchè noi abbiamo proposto la soppressione del quarto comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , relatore. La Commissione esprime parere contrario. Essa è partita dal concetto che è giusto, in caso di inadempienza, rendere responsabile anche la guardia giurata. Ha rafforzato addirittura questo concetto aggiungendo a quello che era il testo originario del disegno di legge Brodolini anche il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ho già espresso nell'interruzione che ho rivolto al senatore Naldini il parere contrario del Governo tenendo conto che la guardia giurata ha particolari doveri, e cioè deve attenersi alla legge. Quindi è giusto, secondo noi, che vi sia un provvedimento a carico del datore di lavoro che richiedesse alla guardia giurata di andare contro la legge, ma è giusto altresì che vi sia un provvedimento nei confronti della guardia giurata che si prestasse alla violazione della legge.

BISANTIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BISANTIS. Desidero dichiarare che voteremo contro l'emendamento per le ragioni che sono state espresse poc'anzi dal relatore e dall'onorevole Ministro e soprattutto perchè riteniamo che sia necessario mantenere la formula adottata dalla Commissione. La guardia giurata incorre in una sanzione nel caso in cui ha responsabilità propria.

Per quanto concerne la responsabilità penale generale, c'è una norma contenuta nell'articolo 25 che prevede delle sanzioni. Inoltre la guardia giurata che concorre nei reati o che comunque commette un'infrazione sapendo che una disposizione di legge le vieta di ottemperare ad un certo ordine illegittimo che può venire dal datore di lavoro può subire la sospensione e la revoca della licenza da parte del prefetto.

Quindi riteniamo necessario mantenere l'ultimo comma dell'articolo 2 che prevede questa ipotesi e stabilisce una sanzione di ordine amministrativo che è imputata anche come conseguenza della sanzione di ordine penale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 2.6 presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato

Da parte del senatore Albani è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art.

(Attività dannose alle persone e alla comunità)

« I lavoratori, compresi i più diretti collaboratori dell'imprenditore, hanno il dovere di informare l'opinione pubblica e di segnalare alle competenti autorità le notizie e i fatti relativi alle condizioni di lavoro, all'organizzazione e ai metodi di produzione e distribuzione di beni e servizi, alle pratiche amministrative e alle risultanze di gestione dell'impresa ove sono occupati quando, con fondati motivi, li ritengano tali da poter recare danno alle persone e alla comunità.

226^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

L'onere della prova contraria spetta all'imprenditore, senza possibilità di rivalsa contro i lavoratori se non nel caso in cui fosse provato che la denuncia, infondata e senza giustificati motivi, mirava al solo scopo di recare danno all'impresa.

L'articolo 2105 del Codice civile è abrogato ».

2.0.1

PRESIDENTE. Il senatore Albani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ALBANI. Questa volta si tratta non di un diritto, ma di un dovere da stabilire per i lavoratori: e abbiamo proposto come emendamento un intero articolo per superare un famigerato articolo del codice del lavoro di formulazione fascista, il n. 2105, intestato esattamente: « obbligo di fedeltà » del lavoratore. Tale articolo 2105 dice: « il lavoratore non deve trattare affari per conto proprio o di terzi o in concorrenza con l'imprenditore »: è il cosiddetto patto di non concorrenza che in altre parti del codice si prescrive, ove si stabilisca, che deve almeno risultare da atto scritto, mentre nella formulazione degli articoli del codice del lavoro non si esige questa formalità. Un obbligo e un divieto che a mio parere sono in netto contrasto con la libertà per tutti di iniziativa economica, disposta dall'articolo 41 della Costituzione.

Ma l'articolo 2105 recita inoltre: «...nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio ». Stiamo cioè di fronte ad un articolo che, mentre noi discutiamo il cosiddetto statuto dei diritti del lavoratore, pone per le persone che lavorano un obbligo di fedeltà all'interesse dell'impresa. In molti casi tale fedeltà si risolve in un patto di omertà.

L'articolo 2094 del codice dice che i lavoratori si obbligano, mediante retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Poi il 2104 prescrive loro di operare con la diligenza (ed

io, onorevole Ministri, di questo articolo non sono riuscito ad ottenere la soppressione con il mio emendamento precedente) richiesta dalla natura delle prestazioni. Il che significa, proprio nella concezione del rapporto contrattuale, che gli obblighi sono assunti col metodo della trattativa tra persone, tale cioè da stabilire sempre consensualmente le norme e le condizioni dello stare insieme per operare per un determinato fine, in vista di interessi particolari o immediati che sono contrapposti.

L'articolo 2105 sacrifica invece sostanzialmente l'interesse delle persone e della comunità sancendo l'obbligo di fedeltà all'interesse dell'impresa. Ma. signor Ministro ed onorevoli colleghi, vi sono doveri e obblighi superiori cui gli stessi imprenditori, i loro collaboratori e i lavoratori devono sottostare nello svolgere attività economiche. Si tratta del dovere di avere riguardo innanzitutto al bene delle persone. Sono quei diritti inviolabili già richiamati e sanciti per i singoli e nelle formazioni sociali dall'articolo 2 e dall'articolo 41 della Costituzione tanto richiamati. Ma l'articolo 2 non afferma soltanto i diritti inviolabili delle persone, poichè richiede anche l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il disposto dell'articolo 41 stabilisce che l'attività economica può svolgersi liberamente ma non in contrasto con l'utilità sociale (e i colleghi di parte democristiana credo che mi intendano perfettamente se dico: in contrasto con il bene comune) e senza recare danno alla dignità, libertà e sicurezza delle persone. Ebbene, per quei doveri inderogabili dell'articolo 2 che ho richiamati, i lavoratori devono essere liberati da quest'obbligo di fedeltà nei confronti dell'impresa stabilito dal 2105 tutte le volte che, in coscienza, ritengano che l'attività dell'impresa si risolva a danno delle persone o del bene comune. In tutti questi casi dovrebbero avere la possibilità di dire chiaramente come si svolgono le cose all'interno delle imprese.

Vorrei citare solo un esempio. Un'impresa di Sesto San Giovanni ha deferito alla magistratura dei lavoratori, membri di com-

10 DICEMBRE 1969

missione interna, perchè in un comizio esterno o in una conferenza stampa avevano semplicemente rivelato dati relativi alla produzione, al fatturato, o a risultanze di gestione dell'impresa; e ciò perchè l'impresa, secondo quest'articolo, si configura come un riservato dominio, coperto da segreto che si impone a chi vi opera, facendo tacere anche la sua coscienza; per cui, se il lavoratore si rende conto nello svolgimento dell'attività produttiva che si verificano fatti tali da recare danno alle persone o alla comunità, è tenuto a non parlarne, a non rivelare nulla all'esterno. E nell'attività di un'impresa economica si possono riscontrare attività, procedure, metodi, prodotti e produzioni che molte volte attentano alla salute, alla vita delle persone, alla loro dignità morale e alla loro sicurezza fisica. Pensate alla posizione di un analista chimico in un'impresa di prodotti alimentari che si rende conto che l'aggiunta di certi additivi può danneggiare seriamente la salute di tutte le persone che acquisteranno quei prodotti, e tacendo sente in coscienza di rendersi corresponsabile, per l'obbligo di fedeltà all'interesse dell'impresa sancito dall'articolo 2105 del codice civile, del danno che viene recato alla comunità.

Ma pensate a pratiche o inadempienze tali da derubare i consumatori, la comunità, il fisco, i risparmiatori, gli istituti previdenziali.

Onorevoli colleghi, pensate se i lavoratori ai diversi livelli potessero rivelare e denunciare per tempo quando un'impresa, attraverso camuffamenti di bilancio, frodi, evasioni di ogni genere, si vota a dissesti e fallimenti con danni enormi per le persone, per i lavoratori, per i risparmiatori, per l'intera comunità locale e nazionale! E un tecnico, un contabile, un lavoratore addetto è invece tenuto al segreto, per fedeltà alla impresa, prima che alle persone e alla comunità.

Pensate alle condizioni e al dramma di un lavoratore che svolge la sua attività nell'ufficio paga e sa che quell'impresa non paga i contributi, non assicura i lavoratori, defrauda della giusta mercede gli operai. Ebbene, anche questo, per l'articolo 2105,

deve star zitto, non deve dire niente all'esterno, per non recare pregiudizio all'impresa.

Pensate a tutte le circostanze in cui i lavoratori potrebbero o dovrebbero sentire il dovere di denunciare tutto questo perchè, senza le loro testimonianze, il datore di lavoro chiamato in giudizio da altri compagni di lavoro colpiti ha possibilità di vincere la causa. Vince la causa proprio perchè nessuno si arrischia a parlare, a documentare quello che nell'impresa è avvenuto.

Pertanto il mio emendamento tenta di superare completamente l'articolo 2105 del codice civile che rientra in una concezione materialistica, secondo la quale tutto deve essere sacrificato al guadagno o alla speculazione, all'interesse economico.

Mi rivolgo agli onorevoli colleghi di parte democristiana. Il collega Pozzar, per esempio, nel fare l'illustrazione generale di questo disegno di legge si è riferito addirittura alla Rerum novarum ed in essa magari ha trovato le radici di questo provvedimento. Cerchi di trovare le radici di questa mia proposta anche nella Populorum progressio, nel punto in cui si dice che i lavoratori devono considerarsi artefici e creatori! Confronti l'articolo 2105 del codice civile con quest'affermazione dell'enciclica, lo confronti con l'articolo 2 e con l'articolo 41 della nostra Costituzione, e dica come si concilia la permanenza di questa « fedeltà » all'interesse prevalente dell'impresa, di natura economistica, con il primato dei valori morali, spirituali, umani e comunitari.

Allora la proposta che faccio è questa: affermiamo il dovere dei lavoratori di rivelare all'esterno quanto sanno, vedono o fanno all'interno dell'impresa quando hanno piena coscienza che ciò può recare danno alle persone e alla comunità.

Certo, mi rendo conto che questo principio può prestarsi a far sì che vengano rivelate all'esterno notizie di fatti che danneggiano non le persone e la comunità, ma solamente l'impresa. Perciò il mio emendamento prevede questa possibilità e attribuisce l'onere della prova all'imprenditore che, ove la rivelazione o la denuncia risulti infondata e volta al solo scopo di recare danno

10 DICEMBRE 1969

all'impresa, può rivalersi nei confronti del lavoratore.

Credo che il valore e la portata di una proposta di questo tipo siano chiari a tutti. Lo onorevole Ministro ha pensato di respingerla associandola a quella precedente, dell'articolo 2, e l'ha fatta apparire come una proposta contestativa nei confronti di una situazione, di un sistema di valori e di rapporti, che invece deve essere mantenuto in atto nelle nostre imprese e in generale in tutta l'attività economica.

Non c'è niente di contestativo perchè la contestazione l'ha già fatta la nostra Costituzione. L'articolo 2105 è in contrasto chiaro con le norme costituzionali, e pertanto il superamento di quest'articolo tende a liberare i lavoratori da quest'obbligo e da questa soggezione, certo avendo riguardo anche all'interesse dell'impresa in cui operano, ma attenti a non subire per questo che l'impresa e l'attività economica in generale possano attentare minimamente al bene delle persone e della comunità.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , relatore. Sono contrario. Il problema semmai sarebbe di sopprimere l'articolo 2105 del codice civile, non di inserire questa norma.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ho già espresso le ragioni per le quali sono contrario a quest'articolo aggiuntivo. Vorrei fare soltanto due considerazioni perchè nella paradossalizzazione di un discorso non venissimo coinvolti in responsabilità morali che non abbiamo.

L'articolo 2105 (ribadisco ancora tutte le riserve sul codice per la sua origine e per il modo con il quale risolve determinate questioni), nel prevedere l'obbligo di non concorrenza e di segretezza rispetto ai me-

todi di produzione dell'impresa, non esenta alcun cittadino dall'obbligo di denunciare dei reati. Non è che questo dovere sia tale da mettere le persone in questa condizione di pactum sceleris rispetto alle attività che onestamente svolgono per guadagnarsi il pane e per contribuire all'andamento generale dello sviluppo produttivo ed economico. Le persone dunque non vengono ad essere legate a qualche cosa di criminoso. Quindi questa drammaticità della questione non esiste.

Ma vorrei aggiungere un altro argomento, tanto per paradossalizzare a mia volta. Secondo l'impostazione del senatore Albani, nel momento nel quale (cosa che può far dispiacere alla destra, per esempio) le aziende di Stato procedevano all'acquisto del pacchetto azionario Montedison, che le ha messe in condizioni di controllare la Montedison medesima, se a qualche dipendente, di quelli che erano al corrente delle operazioni, fosse saltato per la testa di dire che tutto questo poteva nuocere alla comunità, questo dipendente avrebbe dovuto spiattellare tutto in pubblico.

Questa ipotesi, che ha lo stesso valore paradossale delle argomentazioni che sono state qui portate dal senatore Albani, può anche essere un pochino pedestre, ma sta a testimoniare dell'originalità per lo meno eccessiva e del carattere veramente contestativo della posizione un po' infantile che si assume con questo tipo di emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Albani, insiste sull'emendamento?

A L B A N I . Accogliendo il suggerimento del relatore, ritiro il primo e il secondo comma dell'emendamento ed insisto per la votazione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 2.0.1 che, dopo la modifica indicata dal senatore Albani, risulta così formulato: « L'articolo 2105 del Codice civile è abrogato ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

Passiamo all'articolo 2-bis. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Art. 2-bis.

(Personale di vigilanza)

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Filetti, Franza, Fiorentino, Grimaldi, Lauro, Latanza, Picardo, Turchi e Tanucci Nannini l'emendamento n. 2-bis. 1 tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, la osservazione che intendevo fare era di carattere sistematico più che sostanziale.

Onorevole Ministro, questo articolo 2-bis che cade dopo l'articolo 2 pone una norma solo procedurale, senza la norma sostanziale, e così come è posto sembra che si riferisca, anche se la rubrica è diversa, alle guardie giurate dell'articolo 2. In realtà non è così, ma così appare data la maniera in cui tale norma è posta.

Allora, prima di porre una norma di carattere procedurale, cioè che « i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati », occorreva che esistesse una norma sostanziale che prevedesse questa specifica funzione. La norma precedente fa assoluto divieto di un controllo sull'attività lavorativa e sui lavoratori; successivamente l'articolo 2-bis dice che i nominativi dei controllori dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori. Siamo quindi di fronte ad una norma procedurale senza la norma sostanziale: si stabilisce una procedura di comunicazione senza attribuire a chicchessia la competenza di un controllo dell'attività lavorativa.

Credo pertanto che ciò dovrà semmai formare oggetto di altro disegno di legge, ma deve essere tolto in questa sede perchè è solo motivo di confusione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è di parere contrario perchè la norma riguarda il personale addetto al processo produttivo incaricato, in tale processo, della vigilanza dell'attività lavorativa. Mi sembra quindi che si tratti di norma totalmente differente da quella che riguarda le guardie giurate. (Interruzione del senatore Nencioni).

La necessità della comunicazione dei nominativi ai lavoratori è peraltro proprio in attinenza con l'attività delle guardie giurate e con la norma che dice che solo eccezionalmente e per motivata ragione esse possono accedere ai luoghi in cui si svolge la produzione; e ciò perchè non si ricorra a forme surrettizie per le quali non possa poi avere applicazione il divieto di accesso delle guardie giurate nei luoghi di lavoro.

Il personale addetto all'attività produttiva che ha compiti di sorveglianza deve essere conosciuto: se vi sono altri che sorvegliano, evidentemente hanno qualche cosa a che fare con l'articolo precedente e con le funzioni dall'articolo precedente vietate.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento?

NENCIONI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 2-bis. 1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

MASCIALE, Segretario:

Art. 3.

(Impianti audiovisivi)

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 11 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Naldini, Di Prisco, Tomassini, Filippa, Masciale e Li Vigni è stato presentato l'emendamento n. 3.1 tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 3. Il senatore Naldini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N A L D I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra richiesta di sopprimere il secondo comma dell'articolo 3 riferito agli impianti audiovisivi si collega alla richiesta presentata dai senatori del Partito socialista di unità proletaria e dei Gruppi di sinistra per quanto attiene alla soppressione dei commi terzo e quarto.

PRESIDENTE. Illustra ambedue gli emendamenti?

N A L D I N I . Illustro solo quello numero 3.1: io ho voluto solo affermare che c'è un collegamento tra le due richieste.

L'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione dice che è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Con il secondo comma di questo articolo si cominciano a fare delle eccezioni, in quanto si afferma che, allorquando vi è necessità di controllo a distanza con apparecchiature richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, si possono inquadrare anche le attività dei lavoratori seppure è necessario esperire un tentativo di accordo tra datore di lavoro e commissione interna. In ultima analisi, poi, è possibile un arbitrato dell'Ispettorato del lavoro.

In pratica può accadere, in caso di disaccordo tra datore di lavoro e commissione interna, che attraverso l'Ispettorato del lavoro si venga ad annullare quanto sancito dal primo comma dell'articolo 3. La questione perciò mi pare di grande rilevanza, se teniamo conto, come è giusto tenere conto, della diffusione che queste apparecchiature di ripresa televisiva a circuito chiuso hanno avuto negli ultimi anni nel nostro Paese e se consideriamo quale strumento di intimidazione, di pressione psicologica nei confronti dei lavoratori siano queste apparecchiature televisive.

Ecco perchè noi proponiamo che l'articolo 3 sia tassativo, ovvero fissi la norma dell'impossibilità del datore di lavoro di controllare a distanza l'attività dei lavoratori. Questo mi pare il concetto che dobbiamo affermare nello statuto, senza arrivare a prevedere deroga alcuna.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo non è favorevole.

MARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIS. Signor Presidente, noi vorremmo chiedere la votazione per parti separate dell'emendamento n. 3.1 soppressivo del secondo comma. Vorremmo cioè che si votasse prima la soppressione del primo periodo e poi la soppressione del secondo periodo. Noi abbiamo presentato infatti un emendamento tendente a sopprimere il terzo ed il quarto comma e questi hanno un significato se resta la seconda parte del secondo comma, che prevede l'intervento dell'Ispettorato del lavoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione del primo periodo del secondo comma dell'articolo 3, che va dalle parole: « Gli impianti e le apparecchiature », fino alle parole: « con la commissione interna ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di soppressione del secondo periodo del secondo comma dalle parole: « In difetto di accordo » fino alle parole: « per l'uso di tali impianti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Da parte dei senatori Gianquinto, Di Prisco, Antonicelli, Brambilla, Palazzeschi e Naldini è stato presentato l'emendamento n. 3. 2 (al quale si è testè riferito il senatore Maris) tendente a sopprimere il terzo e il quarto comma.

GIANQUINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. In verità debbo dire che questo emendamento, a mio avviso, è precluso dall'esito della votazione sul precedente emendamento. Infatti il precedente emendamento riguarda gli impianti che devono essere installati, mentre questo riguarda gli impianti già installati. Quindi non insisto per la votazione perchè ritengo che si sia verificata la preclusione.

PRESIDENTE. È esatto, senatore Gianquinto, l'emendamento n. 3.2 è da considerarsi precluso.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Art. 4.

(Assenze per malattia)

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idoneità fisica e sull'infermità per malattia o per infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità del lavoratore può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

Il datore di lavoro può ricorrere presso l'Istituto previdenziale competente contro il certificato rilasciato dal medico curante del lavoratore per giustificarne l'assenza.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Robba e di altri senatori. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Gli accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idoneità fisica e sull'infermità per

10 DICEMBRE 1969

malattia o per infortunio del lavoratore dipendente possono essere eseguiti solo da un sanitario il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato dal datore di lavoro alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza di queste, all'Ispettorato del lavoro.

Ove le risultanze dell'accertamento compiuto dal sanitario di cui al comma precedente siano in contrasto con la certificazione rilasciata dal medico di fiducia del lavoratone, il datore di lavoro o il lavoratore, fatte salve analoghe procedure stabilite dai contratti collettivi di lavoro, possono chiedere all'Ispettorato del lavoro la nomina di un sanitario per un accertamento definitivo ».

4.2 Robba, Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, D'Andrea, Arena, Perri, Premoli

PRESIDENTE. Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Il testo originario dell'articolo è stato modificato 'n peggio in sede di Commissione. A nostro avviso i peggioramenti sono sostanzialmente due: il primo consiste nel fatto che si vorrebbe affidare il controllo medico dei lavoratori unicamente ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali. Il che, tra l'altro, secondo noi, equivarrebbe ad impedire di fatto tali controlli in quanto in seno a detti istituti si dovrebbe creare un nuovo apparato burocratico per la recezione ed il controllo delle denunce di malattia, con gli intuibili e prevedibili intralci alla celerità degli accertamenti.

Il secondo peggioramento è costituito dalla soppressione di uno dei naturali poteri del datore di lavoro al quale non può essere disconosciuto il diritto di sapere quali sono i motivi che hanno impedito e impediscono al lavoratore dipendente di svolgere la propria attività lavorativa.

Con il nostro emendamento si ripropone il testo originario, sicuri che il rinvio ad un accertamento sanitario definitivo, in caso di contrasto per difformi certificazioni mediche delle parti, fatto da un sanitario terzo nominato dall'Ispettorato del lavoro rappresenta la migliore garanzia per il lavoratore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A M P A, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 4.2 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bisantis è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico ».

4.3

PRESIDENTE. Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B I S A N T I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 4 tratta delle assenze per malattia e contempla le norme relative ai controlli sulle assenze stesse.

Noi abbiamo presentato un emendamento che nella sostanza rispecchia le disposizioni contenute nel testo approvato dalla Commissione ma che ci sembra più preciso in tutta la disciplina di questo argomento. Lo

10 DICEMBRE 1969

emendamento stabilisce anzitutto nel primo comma che « sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente ». Riproduce la disposizione contenuta nello stesso comma dell'articolo 4 approvato dalla Commissione e contiene questa norma di ordine generale. Poi distingue: « il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda ». Qui anzitutto si stabilisce la modalità del controllo su queste assenze per malattia perchè il datore di lavoro non può esercitare il controllo attraverso un medico di propria fiducia ma deve fare ricorso ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti per territorio e vorrei aggiungere anche per ma-

Gli stessi istituti sono obbligati a compiere questo controllo quando il datore di lavoro lo richiede. Per alcuni prestatori d'opera il controllo viene esercitato dagli stessi istituti assicuratori o previdenziali i quali hanno tra l'altro degli oneri propri. Per esempio il lavoratore dell'industria ha il diritto alla paga durante i giorni di assenza per malattia e l'istituto ha anche un interesse proprio ed ha altresì la possibilità di controllo che viene esercitata al di fuori del controllo che può richiedere il datore di lavoro. Inoltre ci sono dei casi in cui il datore di lavoro ha anche l'onere del pagamento delle mercedi ai propri dipendenti durante il periodo di assenza per malattia. Ma ritengo che anche in questo caso può richiedere a quei tali istituti previdenziali e assistenziali (vedi per i bancari o i dipendenti, ad esempio, delle esattorie delle imposte che hanno anche delle forme particolari di previdenza) il controllo che la legge faculta e che nello stesso tempo gli istituti medesimi sono obbligati a fare. Per quanto riguarda invece l'idoneità fisica - ed è questa una fattispecie diversa — è indispensabile che sia praticato un controllo di ordine particolare. Questi casi si possono pure verificare; vedi ad esempio il caso di un dipendente che è ammalato di una malattia contagiosa e continua ancora il suo lavoro con pregiudizio per la propria salute ed anche con eventuale pregiudizio per coloro che lavorano insieme a lui; trattandosi di una malattia contagiosa, in questo caso per accertare se sussista la idoneità fisica o meno il datore di lavoro ha facoltà di far controllare il lavoratore da parte di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. Enti pubblici sarebbero quei tali istituti i quali hanno anche il riconoscimento di enti pubblici ed hanno i servizi sanitari che possono controllare la idoneità fisica del lavoratore. Poi il datore di lavoro ha anche la facoltà che è molto più ampia di richiedere il controllo a istituti specializzati di diritto pubblico come per esempio gli istituti di medicina del lavoro che hanno una competenza specifica in materia e che possono esercitare un controllo che lascia tranquilli in ordine ai risultati che si vogliono conseguire.

Pertanto insistiamo per la votazione di questo emendamento e ne chiediamo l'approvazione al Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N I . La Commissione è favorevole all'emendamento presentato dal senatore Bisantis e fa rilevare che in sede di Commissione si era rifiutata la stesura dell'articolo proposta dal Governo in quanto istituzionalizzava il medico di fabbrica. L'articolo formulato dalla Commissione, in verità, assicurava che il controllo delle malattie venisse fatto non più dal medico di fabbrica ma dal medico dell'istituto previdenziale.

È stata avanzata però dal Governo questa esigenza: l'attuale organizzazione dei servizi previdenziali non può assicurare un controllo effettivo sulle malattie ed allora, in sostanza, l'emendamento mira a fare il controllo non sulle malattie, ma sulle assenze attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali. Pertanto l'emendamento Bisantis raggiunge due scopi: assicura un controllo sulle assenze e impedisce il perpetuarsi del sistema del medico di fabbrica, per cui la Commissione è favorevole al suo accoglimento.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

R A M P A , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è favorevole senz'altro all'emendamento Bisantis perchè considera un risultato positivo il fatto di aver sostituito il precedente testo, col consenso stesso del Governo durante i lavori della Commissione. Quindi, siccome lo emendamento Bisantis è obiettivamente migliorativo del testo precedente, di cui però si salvaguarda l'importanza politica e sociale, il Governo è favorevole al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 4.3 presentato dal senatore Bisantis, sostitutivo dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Mi permetto di fare osservare alla Commissione che, a mio parere, il titolo dell'articolo 4 « Assenze per malattia » non è comprensivo di tutta la portata che ha attualmente tale articolo.

M A N C I N I . Propongo che il titolo dell'articolo 4 venga sostituito con il seguente: « Accertamenti sanitari ».

 ${\bf P}$ R E S I D E N T E . Metto ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Faccio presente che l'emendamento n. 4.1 presentato dai senatori Di Prisco, Albani, Naldini, Tomassini, Filippa e Li Vigni, tendente a sopprimere il terzo comma, è precluso.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Art. 5.

(Visite personali di controllo)

Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorchè nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.

Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonchè, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 11 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

- « Il lavoratore non può essere sottoposto all'interno del luogo di lavoro ad ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria ».
- 5. 1. Maris, Naldini, Albani, Abbiati Greco Casotti Dolores, Bertone, Tomassini, Di Prisco, Romagnoli Carettoni Tullia

PRESIDENTE. Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento. 226^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra richiesta è di sostituire al testo della Commissione il testo originario del nostro disegno di legge.

Le norme contenute nell'articolo 5 del disegno di legge, nel testo formulato dalla Commissione, meritano una particolare, vorrei dire una particolarissima attenzione da parte del Senato. A nostro avviso, questo articolo è viziato da insanabile incostituzionalità. Il titolo dell'articolo è il seguente: « Visite personali di controllo ». In buona sostanza si tratta delle perquisizioni alle quali i lavoratori di alcune aziende, grandi e piccole, sono sottoposti quando entrano o quando escono dai luoghi di lavoro. È noto come tale perquisizione venga oggi in alcune aziende effettuata mediante indicazione a dito del lavoratore che deve esservi sottoposto, mentre in altre sono già in uso installazioni, meccanismi automatici, per cui il lavoratore viene prescelto volta per volta dalla sorte. In sostanza però si tratta sempre di perquisizioni.

L'articolo 5 nel testo proposto dalla Commissione tende a migliorare, vorrei dire, soltanto sotto il profilo estetico questa perquisizione, però l'istituzionalizza: ammette cioè che nei luoghi di lavoro il lavoratore possa esservi sottoposto, stabilendo soltanto che non sia esperita in maniera brutale, che sia eseguita all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riserva tezza del lavoratore e che avvenga con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavo ratori. Tutta questa disciplina postula, comunque, l'accettazione che il lavoratore possa essere sottoposto a perquisizione.

Ora, la domanda che poniamo e che esige da parte del Senato una risposta è la seguente: può il legislatore ordinario consentire che il datore di lavoro, cioè un privato, sia pure avvalendosi di sistemi automatici, sia pure effettuando il controllo all'uscita dei luoghi di lavoro, sottoponga a perquisizione un lavoratore? Vi è una norma alla quale riteniamo che il Senato non possa non rimanere fedele. Si tratta dell'articolo 13 della Costituzione, che stabilisce che la libertà personale è inviolabile. Ci troviamo di fronte ad un diritto soggettivo co-

stituzionale assoluto, che non potrebbe mai essere modificato. Il legislatore costituzionale ha posto precisi limiti alla violazione della libertà personale. Nel secondo comma dell'articolo 13 ha stabilito che non è ammessa alcuna forma di perquisizione personale se non per atto dell'autorità giudiziaria. Quindi lo Stato ha posto a se stesso, nei rapporti con il cittadino, dei limiti e ha stabilito che nel caso in cui sia necessario perquisire un cittadino la perquisizione non possa avvenire se non per atto dell'autorità giudiziaria. Ma il legislatore non si è limitato a questa cautela; ha aggiunto che l'atto dell'autorità giudiziaria deve essere motivato. Quindi, non soltanto è l'autorità giudiziaria competente esclusiva a stabilire che può essere menomata l'inviolabilità della persona e si può procedere alla perquisizione, ma la stessa autorità giudiziaria non può emettere l'ordine, sostanzialmente sempre lesivo della dignità e della libertà, se non con un atto motivato. Non solo: vi è anche un altro limite. Il legislatore costituzionale ha stabilito che anche l'autorità giudiziaria, sia pure con atto motivato, non potrà disporre la perquisizione se non in quei casi ed in quei modi che soltanto la legge tassativamente può indicare. Ecco che il quadro si fa completo. Il diritto inviolabile alla libertà e alla dignità che nella libertà è contenuta appare in tutta la sua sostanza proprio dai limiti che il legislatore costituzionale ha posto: lo Stato non può violare la dignità e la libertà di un individuo con un atto di perquisizione se non vi è una legge che dice che in quel caso tassativo la perquisizione è possibile, se non vi è una legge che dice che in quel modo tassativamente indicato essa può essere effettuata e se, infine, sulla base di una legge preesistente che indica i casi e i modi della perquisizione, non vi è un atto dell'autorità giudiziaria, motivato, che l'ordini.

Vi è un corollario a tutti questi limiti, l'articolo 28 della Costituzione, che chiude il titolo primo sui rapporti civili; esso stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, degli atti compiuti in violazione di diritti. Sem-

10 DICEMBRE 1969

mai un ufficiale della polizia giudiziaria operasse una perquisizione senza un ordine motivato dell'autorità giudiziaria, semmai un procuratore della Repubblica ordinasse una perquisizione fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge, essi sarebbero punibili penalmente. Ed esistono già, sia nel codice penale che nel codice di procedura penale, norme che puniscono le perquisizioni arbitrarie. Non solo, ma le violazioni dell'articolo 13 e gli atti dell'autorità giudiziaria emessi in contrasto con l'articolo 13 possono essere impugnati dal cittadino con ricorso immediato alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione stessa.

E mai possibile che il legislatore consenta che quello che non può fare lo Stato nei confronti del cittadino lo possa fare il padrone nei confronti del lavoratore? È mai possibile che con una legge che vuole essere di attuazione della Costituzione il legislatore conclami che le visite personali di controllo sono vietate e, nello stesso tempo, ponga una eccezione che apre il campo alla scelta discrezionale, arbitraria del padrone, il quale potrà stabilire i casi in cui le perquisizioni sono indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro, delle materie prime o dei prodotti?

È evidente che una norma siffatta è in contrasto netto, stridente ed assoluto con la norma costituzionale, nè potrà essere salvata dall'intervento dell'ispettore del lavoro.

Ci troviamo di fronte ad un diritto soggettivo assoluto, ad un diritto costituzionale di cui è portatore il cittadino, il quale resta cittadino anche quando timbra il cartellino ed entra nella fabbrica. Non è che compiendo questa operazione diventi un altro uomo. Se un cittadino si imbatte in un maresciallo dei carabinieri il quale vuole guardare nelle sue tasche e nella sua borsa, può chiedere che gli venga esibito un ordine dell'autorità giudiziaria e se, in difetto di un tale ordine, si rifiuta di farsi perquisire, il suo rifiuto non potrà essere in alcun modo perseguito, perchè è una reazione legittima contro un atto arbitrario della pubblica autorità.

Ebbene, questo stesso cittadino, dopo aver timbrato il cartellino, non potrà più comportarsi così. Il padrone potrà sottoporlo a perquisizione, magari previa accensione di un occhio magico, ed egli non potrà rifiutarsi ma dovrà sottostare. Questo perchè lo Stato si ferma davanti ai sacri, inviolabili cancelli della fabbrica. Il cittadino diventando lavoratore cambia natura, diventa un sottouomo, assoggettato a norme di vigilanza, a controlli, a perquisizioni diverse, con una dignità affievolita, di secondo grado.

Nè la norma può essere salvata con il ricorso all'Ispettorato del lavoro.

Se abbiamo da una parte l'interesse del padrone a controllare la sua proprietà, dall'altra parte abbiamo un diritto soggettivo, costituzionale ed assoluto. Non è possibile che a dirimere un eventuale conflitto tra l'interesse del padrone ed il diritto del cittadino possa intervenire un funzionario della pubblica amministrazione. Non è possibile che lo Stato degradi il diritto soggettivo assoluto del cittadino alla inviolabilità della propria persona e della propria dignità ad interesse legittimamente protetto che, posto su uno dei piatti della bilancia, è equiparato a quello del padrone. È incostituzionale anche l'intervento dell'ispettore del lavoro, che avrebbe natura giurisdizionale, di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

Nè si può dire che la necessità del proprietario di tutelare il proprio patrimonio debba avere la prevalenza, perchè l'articolo 41 della Costituzione stabilisce espressamente non soltanto che l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, ma che non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. Che cosa dice quindi la nostra Costituzione? Che quando si trovano in conflitto un interesse che riguarda le cose, la proprietà e i beni con diritti che riguardano la dignità umana, la persona dell'uomo in tutti i suoi aspetti spirituali e intellettuali, la scelta è già stata fatta, definitiva ed irrevocabile: deve essere sacrificato il bene della proprietà. Ogni qualvolta la proprietà si è trovata in conflitto con la dignità, la libertà o la difesa di altri diritti si è sempre scelta la difesa di questi altri diritti: per la lavoratrice madre si è impo-

10 DICEMBRE 1969

sto al padrone il divieto del licenziamento, e altrettanto si è fatto per la lavoratrice che si sposa. Quando, cioè, si realizza un conflitto tra l'uomo e le cose, il legislatore deve scegliere l'uomo. Il legislatore ordinario dell'anno 1970 non può scegliere improvvisamente, con un capovolgimento di tutti i principi consacrati nella Costituzione, la difesa delle cose.

Se vi sarà necessità di tutelare il patrimonio, altri sistemi potranno essere scelti: potranno essere responsabilizzati i lavoratori, ai quali verranno affidati e consegnati i beni che debbono poi essere puntualmente restituiti; non è che un sistema di controllo del patrimonio non possa essere trovato o inventato. Vorrei dire che anche là dove si lavorano l'oro e i brillanti questo è possibile, attraverso la responsabilizzazione, appunto, dell'operaio, cui vengono consegnati gli strumenti e le materie prime; ma deve essere rifiutato un capovolgimento dei valori per cui si considera l'imprenditore come titolare di un diritto di proprietà che può essere tutelato anche calpestando la dignità e quindi la libertà, cioè tutti i valori di cui è portatore l'uomo.

Questa è la ragione di carattere morale, di carattere costituzionale, di carattere civile, questa è la ragione di carattere democratico per la quale noi insistiamo affinchè venga accolto il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 5 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERMANI, relatore. Su questo articolo si è discusso ampiamente in Commissione ed io, come altre volte, debbo rifarmi al parere della maggioranza.

Non solo si è discusso ampiamente su questo articolo, ma tutti noi, membri della Commissione, abbiamo ricevuto addirittura un interessante studio sull'argomento, inviatoci dall'autore. Io sono d'accordo con quanto là è detto: cioè che il lavoratore in fabbrica è da raffigurarsi non come un suddito, uno schiavo ma come un uomo libero. Ed infatti appunto per questo si fa lo sta-

tuto dei lavoratori. Ma la maggioranza della Commissione è pervenuta alla formulazione del testo dell'articolo 5 in base a meditate considerazioni.

Si è detto anzitutto che l'ispezione automatica non lede la personalità, la libertà e la dignità del lavoratore; e si è anche detto che l'articolo, permettendo in casi eccezionali le ispezioni personali evita eventuali interventi della polizia. Mi pare sia stato proprio il senatore Zuccalà ad affermare che questi interventi della polizia sarebbero ancora più lesivi della personalità del lavoratore di quanto non lo sia il sistema previsto dall'articolo 5. Leggo poi quanto ha detto in Commissione il collega Fermariello parlando sul problema della costituzionalità o meno dell'articolo: « Il senatore Fermariello rileva che l'emendamento (emendamento dei senatori Pozzar e Zuccalà, che aveva portato alla stesura dell'articolo nell'attuale testo) eviterebbe l'atto incostituzionale costituito da perquisizioni solo qualora gli eventuali casi di eccezioni fossero individuati a livello di contrattazione aziendale. Si associano a tali considerazioni la senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti... » eccetera.

Mi permetto di far notare che precisamente nel terzo capoverso dell'articolo è detto che « le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali devono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali e aziendali, oppure in mancanza di queste con la Commissione interna ». Il Ministro ha poi anche riferito che le associazioni sindacali si erano dichiarate d'accordo sul tenore dell'articolo. (Interruzione del senatore Perna). Senatore Perna, io cercavo di spiegare le ragioni per cui si è arrivati al testo formulato, ma dato che non mi lasciate parlare, devo esprimere il parere della maggioranza della Commissione che è contrario all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Onorevoli senatori, signor Presidente, il Governo ri-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

tiene che, nonostante le valutazioni fatte dal senatore Maris, l'articolo così com'è stato approvato dalla maggioranza della Commissione rappresenti di per sè un passo estremamente significativo di fronte alla situazione attualmente esistente nelle fabbriche in relazione alla prassi delle « visite personali di controllo » che sono assolutamente inaccettabili quando non siano più che motivate e rispettose della dignità del lavoratore.

Per queste ragioni il Governo si dichiara favorevole al testo proposto dalla Commissione ed è contrario all'emendamento.

PERNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto perchè questa è una questione di costituzionalità e mi è consentito di farlo. Capisco che l'ora è tarda, ma è una questione molto seria.

Noi abbiamo sentito malamente le ragioni esposte dal Governo, perchè si sente male, e dal relatore. L'argomento sostanziale che si è portato, a quanto si è capito, è che, poichè ci sarebbe stata una certa propensione delle organizzazioni sindacali a questa soluzione legislativa, con questo sarebbe stato assolto l'obbligo di conformità alla Costituzione. Tutti i vostri ragionamenti cadono di fronte al fatto preciso che la Costituzione non abilita nessun privato a fare ispezioni corporali o personali; non esiste nessun privato il quale possa fare questo. Poichè è garantito dalla Costituzione che solo nei modi e nelle forme previste dall'articolo 13 si possa procedere a perquisizioni personali, in quanto altrimenti si commetterebbe reato, è del tutto evidente che quel travolgimento che volete fare con questo articolo non è ammissibile. Se, per ipotesi, restasse questa norma e domani un lavoratore che si rifiutasse di essere ispezionato fosse licenziato per giusta causa e il licenziamento fosse impugnato e fosse sollevata questione di incostituzionalità, nel 90 per cento dei casi questa norma sarebbe dichiarata illegittima.

Non si può attribuire a nessuno il diritto di farsi giustizia privata.

Noi vi invitiamo perciò a votare l'emendamento, perchè siamo assolutamente dell'opinione che in nessun modo, in nessuna forma attenuata i datori di lavoro possono farsi giustizia da sè! (Applausi dall'estrema sinistra).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Fermariello, Venanzi, Fabretti, Mammucari, Pirastu, Vignolo, Sema, Palazzeschi, Moranino, Benedetti, Brambilla, Carucci, Cavalli, Maderchi, Bonazzola Ruhl Valeria, Maris, Bonatti, Abbiati Greco Casotti Dolores, Argiroffi e Soliano hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 5.1, presentato dal senatore Maris e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera.

I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albertini, Alessandrini, Anderlini, Andò, Antonicelli, Arcudi, Argiroffi, Attaguile, Avezzano Comes,

Balbo, Baldini, Ballesi, Banfi, Bartolomei, Battista, Bellisario, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bisantis, Bisori, Bloise, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Brambilla, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Carraro, Carucci, Cassiani, Castellaccio, Catellani, Cavalli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Ci-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

pellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Compagnoni, Coppola, Corrias Efisio,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, D'Angelosante, Darè, Del Nero, De Luca, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Dinaro, Di Vittorio Berti Baldina, Donati.

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari Francesco, Ferroni, Filetti, Filippa, Finizzi, Florena, Follieri, Forma, Fortunati, Fusi,

Gatti Caporaso Elena, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Genco, Gianquinto, Giraudo, Guanti.

Iannelli, Illuminati, Indelli, Jannuzzi,

La Rosa, Levi, Li Causi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lombardi, Lucchi,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Mannironi, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Morandi, Moranino, Murmura,

Naldini, Nencioni,

Oliva, Orlandi, Orlando,

Pala, Palazzeschi, Papa, Parri, Pegoraro, Pellicanò, Pennacchio, Perna, Picardi, Picardo, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar,

Raia, Righetti, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salati, Scardaccione, Schiavone, Schietroma, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Tropeano,

Valsecchi Athos, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Veronesi, Vignola, Vignolo,

Zannier, Zelioli Lanzini, Zonca, Zuccalà.

Sono in congedo i senatori:

Angelini, Arnone, Bardi, Berthet, Bettiol, Cavezzali, Cerami, Chiariello, Cuzari, Falcucci Franca, Lombari, Montini, Sammartino, Signorello, Tessitori, Valsecchi Pasquale, Verrastro, Viglianesi.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 5.1:

Senatori votant	i.		205
Maggioranza .			103
Favorevoli			88
Contrari			117

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Di Prisco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art.

« Il regolamento d'azienda può contenere soltanto norme relative alle modalità di prestazione del lavoro. Tali norme debbono essere concordate con gli organi sindacali e non possono essere in constrasto con la presente legge ».

5. 0. 1 DI PRISCO, VIGNOLO, ANTONICELLI, MAMMUCARI, FERMARIELLO, LI VIGNI, NALDINI

Assemblea - Resoconto stenografico

10 DICEMBRE 1969

ALBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

A L B A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, questo emendamento è in fondo ancora una ripresa, sotto altra formulazione, della proposta da me fatta precedentemente, qui sottoscritta da tutti i Gruppi della sinistra. Si tratta in sostanza di riprendere in questa parte della legge, relativa alle sanzioni disciplinari, una norma che in fondo non fa che ripetere quanto già pattuito dai lavoratori dell'industria nell'accordo interconfederale sulle commissioni interne. Non sto qui a riprendere le argomentazioni già svolte prima.

Non si tratta dunque di inserire qualcosa di travolgente nelle norme in vigore perchè, ripeto, l'articolo 3 dell'accordo interconfederale del 18 aprile 1966 recita testualmente che: « Il compito della Commissioni interne è quello di esaminare con le direzioni preventivamente alla loro attuazione, al fine di un'auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni da questa predisposti ». Questa stessa norma, in forma diversa, è quella che ha ispirato l'articolo che proponiamo: i regolamenti interni debbono essere concordati con gli organi sindacali e non essere in contrasto con la legge. Si tratta in fondo di estendere un diritto che i lavoratori hanno già conquistato nelle imprese.

VIGNOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V I G N O L O . Non voglio aggiungere molte parole a quanto detto dal collega Albani anche perchè l'emendamento si illustra da sè. Chi ha partecipato nella 10ª Commissione alle udienze conoscitive e ai dibattiti con i lavoratori davanti alle fabbriche si è reso conto che, oltre alla legge vecchia ed alla regolamentazione generale, altrettanto vecchia, vi sono regolamenti interni in moltissime aziende italiane. Questi regolamenti, alcuni vecchi e alcuni anche in fase di continuo rinnovo, contengono nor-

me che sono in stridente contrasto con l'attuale legge, oltre che con le più moderne esigenze della società civile.

Nelle udienze conoscitive abbiamo avuto la possibilità di constatare che non soltanto in piccole aziende ma anche in grandi aziende del nostro Paese esistono regolamenti i cui contenuti sono una manifesta mortificazione della personalità del cittadino lavoratore. Non voglio stare ad illustrare la portata dei contenuti di questi regolamenti. Comunque riteniamo che lo spirito del l'attuale legge, nonchè lo spirito della Costituzione deve essere garantito in ogni regolamento aziendale che venga stipulato tra le parti e che il regolamento stesso debba sempre essere concordato fra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali, affinchè nessun regolamento possa essere in contrasto con la presente legge.

Ciò può sembrare lapalissiano, ma non lo è poichè è un dato di fatto l'esistenza di regolamenti aziendali in contrasto con le leggi.

Noi proponiamo quindi l'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 5, onde evitare che, dopo l'approvazione dell'attuale legge, si facciano regolamenti in contrasto con lo spirito di essa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , relatore. La Commissione è contraria.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il parere del Governo è contrario, tenendo conto intanto che i regolamenti sono in desuetudine e noi non li abbiamo mai inseriti, citandoli, nella legge; in secondo luogo, per quello che abbiamo potuto appurare, vi è una notevole contrarietà da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a contrattare direttamente norme regolamentari di questo tipo.

I sindacati pensano di discutere i contratti di lavoro, ma non ritengono di assumersi, in questa fase di azione sindacale,

Assemblea - Resoconto stenografico

10 DICEMBRE 1969

responsabilità dirette nel regolamento d'azienda, entrando in una materia che è piuttosto interditiva dell'attività, dell'azione dei lavoratori; tutt'al più possono talvolta resistere o chiedere cambiamenti.

PRESIDENTE. Senatore Vignolo, insiste per la votazione dell'emendamento?

VIGNOLO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 5.0.1 presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

BERNARDINETTI, Segretario:

ANTONICELLI, GALANTE GARRONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. — Intorno alle allarmanti rivelazioni della stampa inglese relative a manovre, d'intesa tra rappresentanti dell'attuale Governo greco e forze clandestine dell'estrema destra italiana, rivolte a creare torbide situazioni nel nostro Paese. Tali rivelazioni non sono state seriamente smentite nè si appalesano prive di ogni veridicità.

Ritengono gli interpellanti che esse accrescano in misura assai grave le preoccupazioni dei democratici italiani nei confronti degli istituti di libertà e che pertanto sia doveroso compito del Governo offrire, con dichiarazioni impegnative e prove di fatto, la garanzia che nessun pericolo, diretto o indiretto, concreto o larvato, minaccia quegli istituti e che il Governo stesso è in condizioni ed ha la volontà di sorvegliare e stroncare ogni attività di forze, in qualsiasi modo organizzate, della destra eversiva. (interp. - 256)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BERNARDINETTI, Segretario:

VALORI, DI PRISCO, NALDINI, PREZIO-SI, ALBARELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. — Per conoscere quali iniziative intendano assumere nei confronti del Governo greco e della sua rappresentanza diplomatica in Italia in seguito alle clamorose e documentate rivelazioni dei due autorevoli giornali inglesi « The Observer » e « The Guardian » in merito a contatti — in atto da tempo — fra emissari dei colonnelli greci ed esponenti di movimenti fascisti italiani per cercare di determinare nel nostro Paese una situazione politica che faciliti il tentativo di un colpo di Stato diretto ad abbattere le istituzioni democratiche.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali direttive siano state impartite ai servizi di sicurezza ed agli organi di
polizia per stroncare l'attività intimidatoria da tempo condotta da agenti del Governo greco — camuffati nella « Lega nazionale greca » e in combutta con esponenti della destra italiana — nei confronti di giovani greci residenti in Italia per motivi di studio e, più in generale, verso tutti quei loro
connazionali sospettati di essere collegati
con la Resistenza greca. (int. or. - 1287)

PIVA. — Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere se sono a conoscenza che a Ferrara, nei primi giorni di dicembre 1969, in più casi, si è fatta intervenire la polizia per reprimere delle pacifiche e democratiche manifestazioni di studenti medi ed universitari, tese a rivendicare misure e provvedimenti necessari al buon funzionamento ed al rinnovamento della scuola.

La dura repressione poliziesca (peraltro deprecata da grandi organizzazioni sindacali, dai Consigli comunale e provinciale e dai partiti politici di sinistra, PCI, PSIUP, MAS 226a SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

10 DICEMBRE 1969

e PSI), che ha portato spesso al fermo, alla denuncia ed in due casi anche all'arresto di studenti, ha determinato un clima di forte tensione nella cittadinanza, reso ancor più acuto a seguito di alcune sortite provocatorie effettuate da noti gruppi di estrema destra, rimasti finora impuniti.

Per sapere, altresì, se, di fronte a tali fatti, non intendano intervenire per riportare alla normalità la situazione e, in un clima di comprensione e di rispetto delle libertà democratiche, esaminare e risolvere i problemi che il movimento studentesco viene ponendo per una profonda riforma della scuola e della società. (int. or. - 1288)

D'ANDREA. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere a che punto si trovi l'iter tecnico ed amministrativo riguardante la costruzione del secondo tronco della metropolitana di Roma, i cui lavori sono stati bloccati da un veto posto dalle autorità archeologiche quando già il suo Ministero aveva firmato la convenzione per l'esecuzione delle opere con la società vincitrice dell'appalto-concorso.

Si chiede anche di conoscere se per caso il Ministro non ritenga che certe procedure dilatorie siano escogitate ad arte per condizionare l'esecuzione della metropolitana a quella di altre opere urbanistiche (come, ad esempio, l'« asse attrezzato ») che da molti anni, per essere divenute strumento di speculazione politica, non trovano modo d'essere avviate a soluzione.

Il Ministro certamente sa che dalla esecuzione della metropolitana dipende la soluzione del drammatico problema della circolazione cittadina che tanta incidenza ha nei bilanci fallimentari delle aziende di pubblico trasporto. (int. or. - 1289)

CAVALLI, ADAMOLI, VIGNOLO, PIRA-STU, BENEDETTI, MINELLA MOLINARI Angiola, FABBRINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per evitare che le Questure del nostro Paese svolgano indagini sulle condizioni familiari e sulle opinioni politiche dei lavoratori che rivolgono domande di as-

sunzione presso grosse aziende, come è accaduto a Genova nei confronti di Enrico Pau convocato dal Commissariato di pubblica sicurezza di Genova-Marassi per rispondere a domande che interessavano la società FIAT di Torino presso la quale il Pau aveva, otto mesi prima, chiesto di essere assunto. (int. or. - 1290)

ILLUMINATI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se non ritenga urgente promuovere una severa inchiesta al comune di Martinsicuro (Teramo), per accertare ed adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti dei responsabili, sui seguenti fatti:

- a) le irregolarità del concorso concernente la copertura di un posto di aggiunto di segreteria, che hanno portato all'assunzione della signorina Antonietta Tommolini, parente di un consigliere dello stesso Consiglio municipale;
- b) le mancate convocazioni del Consiglio comunale per provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari e decaduti (4 in tutto), per l'esame del conto consuntivo riguardante l'esercizio finanziario del 1967 e per la discussione e l'eventuale approvazione del bilancio di previsione della spesa di quell'Ente relativo al 1969, nonostante siamo all'ultimo mese dell'anno;
- c) la paralisi dell'Ente comunale di assistenza, che da molto tempo non ha neppure il proprio presidente. (int. or. 1291)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IANNELLI. — Ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Premesso:

che il personale ex cottimista, assunto ai sensi dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 759, reclutato per lavori di copia e rinnovo decennale delle matricole fondiarie, inquadrato successivamente tra il personale non di ruolo (legge 4 febbraio 1937, n. 100) ed utilizzato in lavori d'ordine prima e successivamente in quelli di carattere amministrativo e contabile, in quanto non poteva

10 DICEMBRE 1969

essere investito della responsabilità per gli accertamenti, la definizione e il contenzioso delle dichiarazioni dei redditi, doveva essere inquadrato nel ruolo organico della carriera di concetto-contabile dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette per effetto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, che prescrive il collocamento nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico nell'Amministrazione di appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo;

che, inoltre, con alcuni provvedimenti, parte di detto personale è stato inquadrato nei ruoli della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette con la qualifica di vice procuratore:

che, in base al lavoro ed alle mansioni svolti, il personale ex cottimista doveva essere inquadrato, invece, in una carriera di concetto-contabile, ove attualmente sono disponibili oltre 100 posti ancora liberi,

si chiede di conoscere i motivi per i quali detto personale sia stato inquadrato nei ruoli della carriera speciale di concetto (ruolo procuratori) anzichè in quelli della carriera di concetto-contabile. (int. scr. -2822)

INDELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se, ai fini degli incarichi e dei concorsi per la scuola materna statale, non ritenga di dover attribuire la stessa valutazione di punteggio, data ai corsi organizzati dal Centro didattico nazionale, anche ai corsi biennali di perfezionamento professionale per educatrici d'infanzia, autorizzati, a richiesta dei vari enti, dal suo Ministero o dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. (int. scr. - 2823)

PELLICANO'. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza del disagio e della grave ed ormai insostenibile situazione in cui si trovano gli insegnanti supplenti « temporanei » di educazione fisica.

Si fa presente:

- 1) che gli insegnanti supplenti « temporanei » di educazione fisica sono più di 8.000 in Italia, moltissimi dei quali padri di famiglia e con la più assoluta incertezza riguardo al loro avvenire:
- 2) che la legge Spigaroli ha volutamente escluso la categoria dal diritto alla nomina a tempo indeterminato, con grave danno degli interessati;
- 3) che la loro temporaneità dura da molti anni e la loro supplenza « temporanea » è in effetti « annuale », come risulta dai certificati di servizio.

Si chiede pertanto al Ministro se intenda prendere i provvedimenti del caso istituendo:

- a) le assunzioni a tempo indeterminato;
- b) delle graduatorie di categoria;
- c) il titolo di insegnante di educazione fisica avendo molti insegnato tale disciplina per diversi anni e sempre con la qualifica di « ottimo ». (int. scr. 2824)

PELLICANO'. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di disagio in cui si trovano, ormai da parecchio tempo, gli insegnanti di stenografia e dattilografia.

Si fa presente che fino ad oggi gli Istituti professionali di Stato mancano di uno stato giuridico e che ai titoli rilasciati dai suddetti istituti non si conferisce un equo valore.

Si chiede, quindi, al Ministro che vengano presi al più presto provvedimenti affinchè:

- 1) siano definiti gli organici di detti istituti e sistemati gli insegnanti;
- 2) siano istituite cattedre di ruolo ordinario;
- 3) siano inclusi nel ruolo « B » gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di dattilografia e di strumento musicale in servizio negli Istituti professionali e magistrali.

A tale proposito c'è da ricordare l'evidente e quanto mai assurda sperequazione esistente tra gli insegnanti della medesima 226ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

disciplina che godono di un trattamento economico differente solo perchè insegnano in istituti diversi. Infatti, gli insegnanti di applicazioni tecniche o di educazione artistica o di educazione musicale, in servizio presso le scuole medie statali, appartengono al ruolo « B », mentre, se con il medesimo titolo di studio insegnano negli Istituti superiori, hanno un trattamento economico di ruolo « C ». (int. scr. - 2825)

CELIDONIO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per chiedere, nell'interesse delle popolazioni della Valle Peligna e dell'Alto Sangro, se, anche e particolarmente durante la stagione invernale, non debba essere eliminato il servizio auto sostitutivo del collegamento ferroviario Sulmona-Castel di Sangro-Isernia, per scongiurare possibili isolamenti, come già verificatosi in questi giorni di dicembre 1969 a causa di abbondanti nevicate, considerazione, questa, che evidenzia ancora una volta l'insopprimibile utilità di tale collegamento ferroviario.

Conseguentemente, si chiede se sia in atto il programmato potenziamento della stessa tratta ferroviaria con l'utilizzo di locomotori Diesel, anche per incrementare le relazioni tra l'Adriatico ed il Tirreno al servizio dell'Abruzzo. (int. scr. - 2826)

VENTURI Lino, LI VIGNI. — Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile. — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che le motonavi oceaniche « Sardatlantic primo e secondo », gestite dalla Cooperativa pesca atlantica di San Benedetto del Tronto, hanno ricevuto dal Governo brasiliano l'intimazione di abbandonare immediatamente le acque territoriali del Paese, malgrado le regolari autorizzazioni precedentemente rilasciate, motivandola con il non gradimento degli equipaggi.

Si chiede di sapere se corrisponda al vero che tale grave provvedimento è conseguento alle pressioni esercitate da armatori che temono venga compromessa la loro egemonia nel settore della pesca oceanica a seguito della presenza di cooperative, che invece gli interroganti ritengono vadano difese poichè notoriamente agiscono con finalità altamente sociali. (int. scr. - 2827)

ILLUMINATI. — Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso che nell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Teramo non è stato istituito il quart'anno del corsò per meccanici, a differenza di quello concernente gli elettricisti, inconcepibile ingiustizia ai danni degli allievi interessati alla frequenza del mancato corso, ingiustizia che ha causato scioperi, manifestazioni con cortei per le vie cittadine e l'occupazione dell'Istituto suddetto, il 5 dicembre 1969, nonchè l'intervento degli agenti di polizia i quali hanno allontanato gli allievi occupanti e condotto gli stessi perfino in Questura, con vivo sdegno di tutti gli studenti teramani, che tuttora sono in agitazione di solidarietà, l'interrogante chiede se non ritenga urgente riparare al danno causato agli allievi del citato istituto, istituendo il quarto corso per meccanici. (int. scr. - 2828)

BONAZZI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere i motivi per i quali, sino ad oggi, non si è ancora provveduto alla presentazione al Parlamento del più volte promesso disegno di legge per l'adeguamento dei mezzi finanziari dell'Organizzazione turistica nazionale. (int. scr. - 2829)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

BERNARDINETTI, Segretario:

int. scr. - 2801 del senatore Picardo, ai Ministri della sanità e dell'interno.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 DICEMBRE 1969

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 11 dicembre 1969

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro (738).

TERRACINI ed altri. — Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali (8).

DI PRISCO ed altri. — Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (56).

ZUCCALA' ed altri. — Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private (240).

TORELLI ed altri. — Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende (700).

II. Discussione dei disegni di legge:

DE MARZI ed altri. — Norme in materia di affitto di fondo rustico (37).

CIPOLLA ed altri. — Riforma dell'affitto a coltivatore diretto (313).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari